

REGOLAMENTO N. 21 DEL 28 MARZO 2008

REGOLAMENTO CONCERNENTE I PRINCIPI ATTUARIALI E LE REGOLE APPLICATIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE RISERVE TECNICHE DEI RAMI VITA DI CUI AGLI ARTICOLI 32, 33 E 36 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

MODIFICATO ED INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO ISVAP N. 2696 DEL 27 APRILE 2009, DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 30 DEL 12 MAGGIO 2009, DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 32 DELL'11 GIUGNO 2009 E DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 33 DEL 10 MARZO 2010. LE MODIFICHE O INTEGRAZIONI SONO RIPORTATE IN *CORSIVO*.

L'ISVAP

(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

adotta il seguente

REGOLAMENTO**INDICE****TITOLO I – Disposizioni di carattere generale**

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)
- Art. 4 (Principi generali)

TITOLO II – Principi attuariali e regole applicative per la determinazione delle tariffe dei rami vita**CAPO I – Principi generali e basi tecniche delle tariffe**

- Art. 5 (Principi generali per la determinazione delle tariffe)
- Art. 6 (Basi finanziarie per il calcolo delle tariffe)
- Art. 7 (Basi tecniche diverse da quelle finanziarie per il calcolo delle tariffe)

CAPO II – Disciplina sulle tariffe per particolari forme assicurative

Art. 8 (Disciplina applicabile ai piani individuali pensionistici)

Art. 9 (Disciplina applicabile ai fondi pensione aperti)

Art. 10 (Disciplina applicabile ai contratti *long term care*)

CAPO III – Tasso annuo massimo di interesse garantibile per i contratti espressi in euro

Art. 11 (Principi generali sul tasso annuo massimo garantibile)

Art. 12 (Tasso medio di rendimento dei prestiti obbligazionari emessi dallo Stato - TMO)

Art. 13 (Contratti con generica provvista di attivi)

Art. 14 (Assicurazioni di puro rischio)

Art. 15 (Contratti con idonea provvista di attivi)

Art. 16 (Contratti con specifica provvista di attivi)

Art. 17 (Rendimento atteso lordo degli specifici attivi a copertura dei contratti a premio unico non di puro rischio e di capitalizzazione)

Art. 18 (Rendimento atteso lordo degli specifici attivi a copertura dei contratti di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto)

Art. 19 (Disposizioni per particolari tipologie di contratti)

Art. 20 (*Disposizioni particolari per i fondi pensione e per i PIP*)

Art. 20 bis (*Relazione sulle strategie finanziarie per la garanzia di rendimento*)

TITOLO III - Adempimenti dell'attuario incaricato sulle tariffe

Art. 21 (Valutazione della tariffa)

Art. 22 (Monitoraggio sulle garanzie finanziarie)

Art. 23 (Relazione tecnica sulla tariffa)

Art. 24 (Altri adempimenti sulle tariffe)

TITOLO IV – Principi attuariali e regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche del lavoro diretto italiano

Art. 25 (Principi generali sulle riserve tecniche)

Art. 26 (Metodi di calcolo delle riserve tecniche)

Art. 27 (Basi tecniche per il calcolo delle riserve tecniche)

Art. 28 (Basi finanziarie per il calcolo delle riserve tecniche)

Art. 29 (Basi tecniche diverse da quelle finanziarie per il calcolo delle riserve tecniche)

Art. 30 (Riserva matematica)

Art. 31 (Riserva per spese future)

Art. 32 (Riserve tecniche delle assicurazioni complementari)

TITOLO V – Disciplina applicabile nel caso in cui la valutazione delle attività rappresentative delle riserve tecniche venga effettuata con il criterio del prezzo di acquisizione

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 33 (Principi generali sulle riserve tecniche i cui attivi corrispondenti siano valutati al prezzo di acquisizione)

Art. 34 (Riserva per spese future dei contratti le cui riserve sono calcolate con le medesime basi tecniche adottate per il calcolo del premio)

CAPO II – Riserve aggiuntive per rischio finanziario

Sezione I – Costituzione delle riserve aggiuntive per rischio finanziario

Art. 35 (Ambito operativo)

Art. 36 (Costituzione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito)

Art. 37 (Costituzione della riserva aggiuntiva per sfasamento temporale)

Sezione II – Rendimento attuale e prevedibile

Art. 38 (Principi di calcolo del rendimento attuale e prevedibile per i contratti collegati a gestioni interne separate)

Art. 39 (Principi di calcolo del rendimento attuale e prevedibile per i contratti non collegati a gestioni interne separate)

Art. 40 (Principi di calcolo del rendimento attuale e prevedibile per i contratti con specifica provvista di attivi)

Art. 41 (Orizzonte temporale)

Art. 42 (Criteri di organizzazione e di analisi dei dati)

Art. 43 (Portafoglio delle attività)

Art. 44 (Portafoglio delle passività)

Art. 45 (Redditi attesi)

Art. 46 (Relazione sul rendimento attuale e prevedibile)

Sezione III – Principi e metodi di calcolo delle riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse garantito

Art. 47 (Principi generali per la determinazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito)

Art. 48 (Metodi di calcolo della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito)

CAPO III – Riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 49 (Costituzione delle riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario)

Sezione II – Riserva aggiuntiva per rischio demografico

Art. 50 (Costituzione della riserva aggiuntiva per rischio demografico)

Art. 51 (Principi generali per la determinazione della riserva aggiuntiva per rischio demografico)

Art. 52 (Metodi di calcolo della riserva aggiuntiva per rischio demografico)

TITOLO VI – Disciplina sulle riserve tecniche dei contratti *unit e index linked* e dei contratti di ramo VI

Art. 53 (Principi di calcolo delle riserve tecniche dei contratti unit linked e dei contratti di ramo VI)

Art. 54 (Principi di calcolo delle riserve tecniche dei contratti index linked)

Art. 55 (Riserva aggiuntiva dei contratti unit e index linked e dei contratti di ramo VI)

TITOLO VII – Adempimenti dell'attuario incaricato sulle riserve tecniche

- Art. 56 (Funzioni dell'attuario incaricato sulle riserve tecniche)
- Art. 57 (Relazioni tecniche al bilancio e alla semestrale)
- Art. 58 (Relazione tecnica in caso di cessazione dell'incarico)
- Art. 59 (Relazione tecnica sul rendimento attuale e prevedibile)
- Art. 60 (Controlli sul rendimento attuale e prevedibile)
- Art. 61 (Controlli sul margine di solvibilità)

TITOLO VIII – Obblighi di informativa nei confronti dell'ISVAP

CAPO I – Obblighi di informativa sulle tariffe dei rami vita

- Art. 62 (Comunicazioni sistematiche delle basi tecniche delle tariffe)
- Art. 63 (Obblighi di informativa sulle tariffe dei rami vita in capo all'attuario incaricato)

CAPO II – Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami vita

- Art. 64 (Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami vita in capo alle imprese)
- Art. 65 (Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami vita in capo all'attuario incaricato)

CAPO III – Altri obblighi di informativa

- Art. 66 (Libero accesso ai dati aziendali)

TITOLO IX – Disposizioni transitorie e finali

CAPO I – Disposizioni transitorie

- Art. 67 (abrogato)*
- Art. 68 (abrogato)*
- Art. 69 (Modalità e termini per la trasmissione delle comunicazioni sistematiche)

CAPO II - Disposizioni finali

- Art. 70 (Imprese che redigono i bilanci secondo i principi contabili internazionali)
- Art. 71 (Abrogazioni)
- Art. 72 (Pubblicazione)
- Art. 73 (Entrata in vigore)

Elenco degli allegati:

Allegato 1: Schema di relazione tecnica sulla tariffa

Allegato 2: Metodologie di calcolo della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito

Allegato 3: Schema di relazione tecnica sulle riserve

TITOLO I Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 32, comma 2, 33, 36, 190 commi 1 e 2 e 191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) "altre basi tecniche": ogni altra analisi statistica, diversa dalle basi demografiche, utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche;
 - b) "attuario incaricato": l'attuario incaricato dall'impresa esercente i rami vita di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - c) "basi demografiche": ogni statistica sulla mortalità/longevità degli assicurati utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche;
 - d) "basi finanziarie": il tasso tecnico di interesse utilizzato per il calcolo del premio e ogni altra ipotesi finanziaria utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche;
 - e) "basi tecniche": tutti gli elementi statistici, demografici, finanziari nonché ogni altra ipotesi utilizzata per il calcolo del premio o per il calcolo delle riserve tecniche;
 - f) "caricamenti": la quota delle spese di gestione (acquisizione, incasso e spese amministrative) ed ogni altro onere considerato dalle imprese nel processo di determinazione della tariffa nonché il margine industriale compensativo dell'alea di impresa;
 - g) "contratti *index linked*": i contratti di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le cui prestazioni sono direttamente collegate a indici o ad altri valori di riferimento;
 - h) "contratti *unit linked*": i contratti di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le cui prestazioni sono direttamente collegate a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o al valore di attivi contenuti in un fondo interno;
 - i) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - i bis)* "fondi pensione": le forme pensionistiche complementari istituite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h) e ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, nonché le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge n.421 del 23 ottobre 1992¹;
 - j) "fondi pensione aperti": i fondi istituiti da imprese di assicurazione disciplinati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 destinati alla gestione di forme pensionistiche complementari, aperti all'adesione su base individuale e collettiva;
 - k) "gestione interna separata": il portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati;
 - l) "long term care o LTC": le assicurazioni per il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, classificate nell'ambito dei rami vita, che prevedono il pagamento di prestazioni in forma di rendita;

¹ Lettera aggiunta dall'art.1, comma 1, lett. a) del Provvedimento ISVAP n. 2696 del 27 aprile 2009.

- m) "piani individuali pensionistici o PIP": le forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252;
- n) "premio di tariffa": il premio puro maggiorato dei caricamenti;
- o) "premio puro": il costo base per la copertura assicurativa che il contraente è tenuto a pagare come corrispettivo a fronte del rischio tecnico assunto dalle imprese;
- p) "principi contabili internazionali": i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;
- q) "rami vita": i rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- r) "Stato terzo": uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;
- s) "tasso di interesse garantito": la garanzia di rendimento prevista dal contratto e prestata direttamente dalle imprese;
- t) "tasso massimo di interesse garantibile o TMG": il tasso di rendimento massimo garantibile sui contratti dei rami vita ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- u) "tasso tecnico": il tasso di rendimento minimo che viene già riconosciuto dalle imprese all'atto della conclusione del contratto in sede di determinazione dei premi;
- v) "*TFR*": *il trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 del Codice Civile*².

Art. 3 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia e alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni dei rami vita.
2. Il presente Regolamento reca i principi generali e le regole applicative poste a base del calcolo dei premi e delle riserve tecniche dei rami vita ed i connessi adempimenti in capo alle imprese di cui al comma 1 e all'attuario incaricato.

Art. 4 (Principi generali)

1. Le imprese si dotano di procedure e processi interni per garantire la pertinenza, la completezza e l'accuratezza dei dati, contabili e statistici, utilizzati ai fini del calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche.
2. Al fine di garantire adeguati processi di calcolo delle riserve tecniche, le imprese devono disporre di risorse, in termini di personale, mezzi e strumenti informatici, idonee a garantire che i processi di calcolo e i relativi controlli siano efficaci ed affidabili nel continuo.

TITOLO II Principi attuariali e regole applicative per la determinazione delle tariffe dei rami vita

CAPO I

² Lettera aggiunta dall'art.1, comma 1, lett. b) del Provvedimento ISVAP n. 2696 del 27 aprile 2009.

Principi generali e basi tecniche delle tariffe

Art. 5

(Principi generali per la determinazione delle tariffe)

1. Per la determinazione della tariffa le imprese adottano adeguate ipotesi attuariali che consentano, mediante il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati e di costituire, per ciascun contratto, le riserve tecniche necessarie.
2. Le imprese valutano e selezionano le basi tecniche per il calcolo dei premi definendo, coerentemente alle prestazioni che intendono assicurare ed alla tipologia contrattuale, il tasso tecnico, le eventuali basi demografiche nonché ogni altra base tecnica necessaria per il calcolo dei premi puri. Le imprese definiscono inoltre la legge di caricamento applicabile, ai fini della determinazione dei premi di tariffa.
3. Nella scelta delle basi tecniche per la determinazione della tariffa, le imprese tengono conto delle prestazioni garantite contrattualmente, dell'eventuale tasso di interesse garantito, delle modalità di partecipazione agli utili finanziari e demografici che intendono riconoscere sui contratti e di eventuali oneri trattenuti sui rendimenti realizzati dagli investimenti effettuati.
4. Per le operazioni di capitalizzazione indicate nell'articolo 2, comma 1, del decreto, le imprese determinano le tariffe nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 179 del decreto.
5. Le basi tecniche sono modificabili nel corso della durata contrattuale, qualora sia espressamente prevista nelle condizioni di polizza la possibilità di variarle secondo regole predefinite. Per i piani individuali pensionistici, per i fondi pensione aperti e per i contratti *long term care* si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10.
6. Le imprese, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, secondo periodo, del decreto, possono decidere, per una o più tariffe, tenendo conto delle proprie situazioni patrimoniali e finanziarie, di applicare premi che consentano di far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati, mediante ricorso a mezzi propri, purché il ricorso a risorse non derivanti dai premi stessi e dai relativi proventi sia non sistematico e non permanente.

Art. 6

(Basi finanziarie per il calcolo delle tariffe)

1. Le imprese individuano il tasso tecnico per la determinazione di ciascuna tariffa. Per i contratti che prevedono una garanzia finanziaria, il tasso tecnico non può essere superiore al corrispondente tasso di interesse garantito dal contratto, fissato entro i limiti indicati al Capo III del presente Titolo.
2. Per i contratti a premi annui e al solo fine di determinare l'ammortamento annuo del caricamento di acquisizione, le imprese possono utilizzare un tasso tecnico superiore al tasso di interesse garantito.

Art. 7

(Basi tecniche diverse da quelle finanziarie per il calcolo delle tariffe)

1. Le imprese adottano basi demografiche e altre basi tecniche, siano esse desunte da rilevazioni di mercato o dalla propria esperienza, facendo riferimento a criteri prudenziali. Nelle assicurazioni sulla durata della vita umana, le imprese tengono conto anche dell'andamento tendenziale della mortalità/longevità della popolazione generale nonché dell'effettiva mortalità/longevità registrata sul proprio portafoglio.
2. Per i contratti di rendita e per i contratti di capitale che prevedono opzioni in rendita, le imprese adottano, ove i dati disponibili lo consentano, una base tecnica demografica derivata da un'analisi per generazioni e considerano gli effetti dell'antiselezione dei percettori di rendita rispetto alla popolazione generale.
3. Qualora le imprese nell'impiego di basi tecniche diverse da quelle finanziarie si avvalgano di analisi desunte da esperienze internazionali, valutano la sostenibilità delle stesse rispetto ai rischi che intendono assumere, apportando eventuali correttivi necessari per adattare la base dati di riferimento alla realtà nazionale in cui si collocano i rischi.
4. Le imprese sottopongono le basi demografiche e le altre basi tecniche utilizzate nella determinazione delle tariffe a periodici monitoraggi volti a verificare la tenuta delle stesse. Qualora da tali analisi emergano risultanze statisticamente significative, tali da far ritenere che le basi tecniche in uso non siano più adeguate, le imprese devono procedere ad una sollecita revisione del tariffario che comporti l'aggiornamento delle basi demografiche e delle altre basi tecniche in modo tale che sia sempre garantito il corretto equilibrio tecnico della tariffa.
5. Le basi demografiche e le altre basi tecniche non finanziarie da utilizzare nell'ambito di tariffe collettive sono scelte in modo coerente con le tipologie di rischio presenti all'interno del gruppo assicurato.

CAPO II

Disciplina sulle tariffe per particolari forme assicurative.

Art. 8

(Disciplina applicabile ai piani individuali pensionistici)

1. Le imprese possono realizzare forme pensionistiche individuali mediante contratti di assicurazione sulla vita con prestazioni rivalutabili collegate a gestioni interne separate o mediante contratti di assicurazione *unit linked* oppure mediante contratti che offrono l'abbinamento delle tipologie contrattuali sopradescritte.
2. Nel corso della durata contrattuale, le imprese possono variare, qualora espressamente consentito dalle condizioni contrattuali, le basi demografiche, le basi finanziarie ed il tasso di interesse garantito per il calcolo delle prestazioni. La variazione può intervenire nel rispetto dei commi 3, 4 e 5.
3. Le imprese possono modificare le basi demografiche se le analisi effettuate su dati oggettivamente verificabili dimostrino variazioni della probabilità di sopravvivenza e nel rispetto dei seguenti limiti e condizioni:
 - a) non abbia avuto inizio l'erogazione della rendita;
 - b) le variazioni della probabilità di sopravvivenza siano desunte da statistiche nazionali

sulla popolazione di fonte ISTAT o altro qualificato organismo pubblico e confermate dalle rilevazioni condotte sul proprio portafoglio assicurativo o, qualora il portafoglio dell'impresa non sia statisticamente significativo, confermate da statistiche assicurative di mercato sottoposte preventivamente alla valutazione dell'ISVAP.

4. Le imprese possono modificare le basi finanziarie o i tassi di interesse garantiti qualora, nel corso della durata contrattuale, essi non rispettino i limiti del TMG in vigore di cui al Capo III del presente Titolo, ferme restando le disposizioni di cui al comma 3, lettera a). La modifica del tasso di interesse garantito ha effetto solo sui premi versati successivamente alla data di entrata in vigore della variazione.
5. Le modifiche delle basi demografiche e delle basi finanziarie utilizzate per il calcolo delle prestazioni in rendita, non possono essere applicate ai soggetti, già assicurati alla data di introduzione di dette modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

Art. 9

(Disciplina applicabile ai fondi pensione aperti)

1. Le imprese possono variare le basi demografiche, le basi finanziarie ed il tasso di interesse garantito per il calcolo delle prestazioni. La variazione può intervenire nel rispetto dei commi 2, 3 e 4.
2. E' consentita la modifica delle basi demografiche se le analisi effettuate su dati oggettivamente verificabili, dimostrino variazioni della probabilità di sopravvivenza e nel rispetto dei seguenti limiti e condizioni:
 - a) non abbia avuto inizio l'erogazione della rendita;
 - b) le variazioni della probabilità di sopravvivenza siano desunte da statistiche nazionali sulla popolazione di fonte ISTAT o altro qualificato organismo pubblico e confermate dalle rilevazioni condotte sul proprio portafoglio assicurativo o, qualora il portafoglio dell'impresa non sia statisticamente significativo, confermate da statistiche assicurative di mercato sottoposte preventivamente alla valutazione dell'ISVAP.
3. Le imprese possono modificare le basi finanziarie o i tassi di interesse garantiti, qualora, essi non rispettino i limiti del TMG in vigore, di cui al Capo III del presente Titolo, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2, lettera a). La modifica del tasso di interesse garantito ha effetto solo sui premi versati successivamente alla data di entrata in vigore della variazione.
4. Le modifiche delle basi demografiche e delle basi finanziarie utilizzate per il calcolo delle prestazioni in rendita, non possono essere applicate ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione di dette modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

Art. 10

(Disciplina applicabile ai contratti *long term care*)

1. Per le assicurazioni LTC, le imprese, nel corso della durata contrattuale, possono variare, qualora espressamente previsto nelle condizioni di polizza, le basi tecniche diverse da quelle finanziarie utilizzate per il calcolo dei premi, se le analisi effettuate in conformità a dati oggettivamente verificabili, desunti da statistiche nazionali o internazionali o da rilevazioni condotte sui portafogli assicurativi, dimostrino un effettivo incremento dei tassi

di sinistralità tale da richiedere modifiche sui versamenti successivi.

2. Le imprese informano l'ISVAP delle variazioni di cui al comma 1, almeno sessanta giorni prima dell'applicazione della nuova base tecnica ai contratti in vigore.

CAPO III

Tasso annuo massimo di interesse garantibile per i contratti espressi in euro

Art. 11

(Principi generali sul tasso annuo massimo garantibile)

1. Il tasso massimo di interesse garantibile o TMG è determinato sulla base delle disposizioni del presente Capo ed è calcolato, distintamente per diverse tipologie contrattuali, in funzione del tasso medio di rendimento annuo dei prestiti obbligazionari emessi dallo Stato, definito sulla base dei criteri indicati all'articolo 12, e denominato TMO.
2. Le imprese, per tutti i contratti da stipulare che siano espressi in euro, qualora intendano riconoscere un rendimento finanziario, definiscono il tasso di interesse garantito tale che l'equivalente valore annuo posticipato, risulti non superiore al TMG vigente.
3. Relativamente ai contratti a premi unici ricorrenti, che prevedono tassi di interesse garantiti variabili secondo meccanismi predefiniti nel rispetto dei limiti del TMG, le modifiche sui tassi di interesse si applicano esclusivamente ai premi con scadenza successiva alla data di variazione.
4. Le imprese, nel prestare garanzie finanziarie, si attengono comunque a criteri prudenziali, tenendo in debita considerazione il rendimento effettivo degli attivi posti a copertura degli impegni assunti, delle condizioni del mercato finanziario, attuali e prospettive, nonché della durata per la quale vengono prestate le garanzie.

Art. 12

(Tasso medio di rendimento dei prestiti obbligazionari emessi dallo Stato - TMO)

1. Ai fini del calcolo del TMO le imprese assumono, come serie storica di riferimento, i dati pubblicati dalla Banca d'Italia relativi alle rilevazioni mensili dei tassi annui di rendimento lordo dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP), con scadenza a dieci anni.
2. Per ciascun mese il TMO è pari al minore fra i due seguenti valori:
 - a) l'ultimo tasso annuo noto della serie storica di cui al comma 1, relativo al rendimento lordo a scadenza dei BTP;
 - b) la media aritmetica semplice, calcolata sulle ultime dodici rilevazioni mensili, della serie storica definita al comma 1, con ultimo termine pari al tasso individuato alla lettera a).

Art. 13

(Contratti con generica provvista di attivi)

1. Il TMG, da applicare ai contratti per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti, è definito sulla base dell'andamento registrato dal sessanta per cento del TMO, di cui all'articolo 12, riferito alle ultime tre rilevazioni mensili note.

2. Il TMG si modifica se ciascuno dei valori calcolati si discosta dal TMG in vigore, nello stesso segno ed in misura superiore al quindici per cento o comunque in misura superiore a mezzo punto percentuale.
3. Il nuovo TMG applicabile è pari, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, alla media semplice delle ultime tre rilevazioni, riferite al sessanta per cento del TMO, arrotondando il risultato, per eccesso o per difetto, al valore più prossimo individuato su una scala discreta di tassi i cui termini variano in ragione di un quarto di punto percentuale. In ogni caso il TMG non può superare la misura del quattro per cento.
4. Le imprese applicano le variazioni del livello di TMG entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

Art. 14 (Assicurazioni di puro rischio)

1. In deroga a quanto disposto all'articolo 13, il tasso massimo di interesse garantibile dalle imprese sui contratti di assicurazione di puro rischio senza partecipazione agli utili non può superare il valore del quattro per cento.

Art. 15 (Contratti con idonea provvista di attivi)

1. Per i contratti a premio unico di assicurazione non di puro rischio e di capitalizzazione, per i quali le imprese dispongano di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti, il TMG, in deroga a quanto disposto all'articolo 13 e limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, è definito sulla base dell'andamento registrato dal settantacinque per cento del TMO, di cui all'articolo 12, riferito alle ultime tre rilevazioni mensili note.
2. Il TMG si modifica se ciascuno dei valori calcolati si discosta dal TMG in vigore, nello stesso segno ed in misura superiore al quindici per cento o comunque in misura superiore a mezzo punto percentuale.
3. Il nuovo TMG applicabile è pari, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, alla media semplice delle ultime tre rilevazioni, riferite al settantacinque per cento del TMO, arrotondando il risultato, per eccesso o per difetto, al valore più prossimo individuato su una scala discreta di tassi i cui termini variano in ragione di un quarto di punto percentuale. In ogni caso il TMG non può superare la misura del sei per cento.
4. Le imprese applicano le variazioni del livello di TMG entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.
5. Per il periodo successivo ai primi otto anni della durata contrattuale, il tasso massimo garantibile è definito sulla base della metodologia di calcolo e nel rispetto dei limiti stabiliti all'articolo 13.
6. Le imprese gestiscono l'idonea provvista di attivi a copertura degli impegni assunti sui contratti, secondo criteri prudenziali, verificando che la composizione degli attivi stessi sia coerente con la natura, la durata media ed il livello degli impegni nei confronti degli assicurati.

7. Nella determinazione del valore di riscatto da riconoscere all'assicurato, le imprese individuano meccanismi cautelativi di calcolo che consentono di tener conto prudenzialmente di eventuali minusvalenze che potrebbero emergere, all'epoca del riscatto, dall'alienazione dei corrispondenti attivi a copertura.

Art. 16

(Contratti con specifica provvista di attivi)

1. Per i contratti a fronte dei quali le imprese dispongono di una specifica provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti, il tasso annuo massimo di interesse garantibile, in deroga a quanto disposto all'articolo 13, è pari al rendimento atteso lordo degli specifici attivi a copertura di cui agli articoli 17 e 18, decurtato della quota che verrà trattenuta dalle imprese su tale rendimento.
2. Il tasso massimo di interesse di cui al comma 1 è garantibile per un periodo che non può eccedere quello di scadenza degli attivi a copertura. Per il periodo successivo il TMG è definito in base alle disposizioni di cui all'articolo 13.
3. Le imprese detengono gli attivi specifici nel patrimonio fino alla loro naturale scadenza in quanto necessari per la copertura degli impegni assunti, salvo la loro sostituzione con altre attività in grado di fornire analoghe garanzie di redditività sull'arco di tempo necessario.
4. Le imprese gestiscono il portafoglio degli specifici attivi a copertura degli impegni assunti sui contratti, secondo criteri prudenziali, verificando che la composizione degli attivi stessi sia coerente con la natura, la durata media ed il livello degli impegni assunti nei confronti degli assicurati.

Art. 17

(Rendimento atteso lordo degli specifici attivi a copertura dei contratti a premio unico non di puro rischio e di capitalizzazione)

1. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 16, comma 1, per i contratti a premio unico di assicurazione non di puro rischio e di capitalizzazione, il rendimento atteso lordo degli specifici attivi a copertura risulta:
 - a) per i titoli di tipo *zero coupons bonds*, pari al tasso di rendimento lordo effettivo;
 - b) per i titoli che forniscono un reddito fisso o un reddito minimo garantito, non superiore a quello che si otterrebbe considerando il reinvestimento dei relativi proventi lordi ad un tasso di interesse pari al TMG di cui all'articolo 13, tenendo conto degli effetti derivanti dall'eventuale liquidazione di prestazioni anticipate nel corso della durata contrattuale.

Art. 18

(Rendimento atteso lordo degli specifici attivi a copertura dei contratti di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto)

1. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 16, comma 1, per le assicurazioni di rendita vitalizia immediata senza facoltà di riscatto, il tasso di rendimento atteso lordo degli specifici attivi a copertura tiene conto dell'evoluzione delle riserve matematiche dei contratti e risulta non superiore a quello che si otterrebbe dall'eventuale reinvestimento dei proventi lordi degli attivi, o eventualmente di parte di essi, ad un tasso di interesse pari al TMG di cui all'articolo 13, tenendo conto degli effetti derivanti dall'eventuale sfasamento temporale

esistente tra le epoche di maturazione dei proventi stessi e quelle di erogazione agli assicurati delle relative rate di rendita.

2. Le imprese effettuano un adeguato scaglionamento della durata degli specifici attivi a copertura per tener conto delle esigenze di liquidità che emergeranno nel periodo di pagamento delle rendite.

Art. 19

(Disposizioni per particolari tipologie di contratti)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 non si applicano ai contratti a premio unico le cui prestazioni si rivalutano in base al rendimento di una gestione separata, che risulti al servizio anche di contratti di diverso tipo, nonché ai contratti a premio ricorrente. Per tali contratti il TMG è determinato in base alle disposizioni di cui all'articolo 13.
2. Per i contratti a premio unico di cui all'articolo 17, nella determinazione del valore di riscatto da riconoscere all'assicurato, le imprese individuano meccanismi cautelativi di calcolo che consentono di tener conto prudenzialmente di eventuali minusvalenze che potrebbero emergere, all'epoca del riscatto, dall'alienazione dei corrispondenti attivi a copertura.

Art. 20

(Disposizioni particolari per i fondi pensione e per i PIP)³

1. *Le imprese, per i fondi pensione e per i piani individuali pensionistici, in deroga all'articolo 13, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3, possono garantire sulle quote di TFR e sugli eventuali flussi contributivi a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro conferiti in gestione o destinati ai piani individuali pensionistici, un rendimento non superiore a quello che si otterrebbe applicando il tasso di rivalutazione individuato ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.*
2. *La garanzia di rendimento di cui al comma 1 può essere stabilita contrattualmente per periodi non superiori a tre anni. Allo scadere di ciascun periodo le imprese possono continuare ad avvalersi della deroga di cui al comma 1, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3.*
3. *In nessun caso, la misura di rivalutazione garantita può essere più elevata del rendimento degli attivi a copertura delle riserve tecniche, tenendo conto di margini prudenziali, in coerenza con la durata media degli impegni e con i flussi prospettici delle quote di TFR conferite e delle prestazioni attese nonché con le condizioni del mercato finanziario, attuali e prospettive.*

Art. 20 bis

(Relazione sulle strategie finanziarie per la garanzia di rendimento)⁴

1. *Qualora le imprese ricorrano alla deroga di cui all'articolo 20, trasmettono all'ISVAP una relazione dettagliata, sottoscritta da un responsabile per l'impresa, nella quale siano descritte le strategie finanziarie volte a replicare le garanzie offerte.*

³ Articolo modificato dal Provvedimento ISVAP n. 2696 del 27 aprile 2009. L'articolo 20 disponeva: "Per i contratti di ramo VI di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto e per i PIP, le norme sul tasso annuo massimo garantibile sono stabilite dall'ISVAP con apposito provvedimento".

⁴ Articolo aggiunto dal Provvedimento ISVAP n. 2696 del 27 aprile 2009.

2. *La relazione descrive gli eventi previsti dalla disciplina delle forme pensionistiche complementari per i quali le imprese rilasciano una garanzia di rendimento, le relative modalità di determinazione, nonché le analisi effettuate volte alla verifica del rispetto di quanto disposto all'articolo 20, comma 3, con indicazione di tutti gli elementi e le ipotesi posti alla base delle valutazioni sulla sostenibilità della garanzia finanziaria. In particolare, la relazione riporta i criteri di selezione degli attivi individuati e da individuare per la realizzazione della garanzia finanziaria prestata, con evidenza degli enti emittenti, gli eventuali livelli di rating assegnati, i profili reddituali e le scadenze. In relazione agli impegni assunti contrattualmente, le imprese indicano le ipotesi utilizzate per la stima dei flussi prospettici delle somme conferite e delle prestazioni attese, ivi comprese le frequenze di eliminazione, per qualsiasi causa, dalla forma pensionistica complementare. Le informazioni sono integrate con un'analisi sul matching dei flussi di cassa attesi delle attività e passività.*
3. *Le imprese trasmettono all'ISVAP la relazione di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) del d.lgs.252 del 5 dicembre 2005 o dal rilascio della garanzia di cui all'articolo 20, comma 1, da parte del fondo pensione aperto o del piano individuale pensionistico.*
4. *La relazione di cui al comma 1 è trasmessa all'ISVAP, entro i quindici giorni successivi al rilascio della garanzia qualora, alle scadenze temporali previste all'articolo 20, comma 2, le imprese continuino ad avvalersi della deroga sul tasso massimo garantibile.*
5. *Nei casi in cui le mutate condizioni del mercato finanziario siano tali da comportare una sostanziale modifica delle strategie finanziarie adottate, le imprese trasmettono tempestivamente all'ISVAP idonea informativa sulle variazioni intervenute.*

TITOLO III

Adempimenti dell'attuario incaricato sulle tariffe

Art. 21 (Valutazione della tariffa)

1. L'attuario incaricato accerta che, nella scelta delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi di ciascuna tariffa, l'impresa si sia uniformata alle disposizioni del presente Regolamento, verifica le metodologie adottate dall'impresa nel calcolo dei premi e la coerenza degli stessi con le basi tecniche impiegate.
2. L'attuario incaricato, nella valutazione della tariffa, considera la presenza di eventuali garanzie contrattuali, anche con riferimento ai casi di riscatto anticipato, di riduzione e di opzione in prestazioni diverse da quelle principali previste contrattualmente.
3. L'attuario incaricato effettua un'analisi prospettica di redditività della tariffa volta a verificare che le basi tecniche impiegate dall'impresa ed i relativi premi consentano di far fronte a tutte le prestazioni assicurate e a tutti i costi dell'impresa, tenuto conto anche della redditività attesa degli attivi e delle garanzie finanziarie prestate.
4. L'esito delle valutazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 forma oggetto della relazione tecnica sulla tariffa redatta dall'attuario incaricato ai sensi dell'articolo 23.

Art. 22
(Monitoraggio sulle garanzie finanziarie)

1. L'attuario incaricato vigila affinché i tassi di interesse garantiti sui nuovi contratti non risultino superiori ai tassi annui massimi di interesse garantibili di cui al Capo III del Titolo II.
2. L'attuario incaricato, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4, può raccomandare all'impresa di adottare tassi di interesse contrattualmente garantiti più bassi rispetto ai tassi annui massimi di interesse garantibili, previsti dal presente Regolamento per le diverse tipologie contrattuali.

Art. 23
(Relazione tecnica sulla tariffa)

1. In occasione della determinazione di ogni nuova tariffa l'attuario incaricato redige la relazione tecnica sulla tariffa nella quale riporta:
 - a) le basi tecniche e le metodologie utilizzate dall'impresa per la determinazione della tariffa ed indica la tipologia dei dati impiegati, siano essi desunti da esperienze aziendali o esogene all'impresa;
 - b) la valutazione dell'attuario incaricato sulla coerenza dei premi di tariffa rispetto agli impegni assunti nei confronti degli assicurati e ai costi che gravano sul contratto;
 - c) il giudizio dell'attuario incaricato sulla tariffa.
- 1 *bis.* Per le imprese che si avvalgono della deroga di cui all'articolo 55 quater, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, l'attuario incaricato riporta nella relazione tecnica sulla tariffa, oltre agli elementi di cui al comma 1, la dichiarazione di adeguatezza dei dati in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi⁵.
2. La relazione tecnica sulla tariffa è redatta e sottoscritta dall'attuario incaricato, in conformità allo schema di cui all'allegato 1 del presente regolamento e riporta, in allegato, l'analisi di redditività della tariffa, di cui all'articolo 21, comma 3, e ogni altra informazione di dettaglio necessaria per la determinazione della tariffa.
3. Le imprese conservano le relazioni tecniche delle tariffe nonché gli elaborati tecnici utilizzati per le analisi di redditività.
4. L'attuario incaricato, in caso di modifica delle basi tecniche relative ai contratti di cui agli articoli 8 e 10 e in caso di modifica delle basi tecniche relative ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 9, redige una nuova relazione tecnica sulla tariffa, nella quale riporta anche le risultanze delle rispettive analisi effettuate dall'impresa nonché le proprie valutazioni sull'effettiva esigenza di rivedibilità delle basi tecniche.

Art. 24
(Altri adempimenti sulle tariffe)

1. L'attuario incaricato segnala tempestivamente all'impresa la necessità di interventi in relazione alla possibilità di continuare ad acquisire contratti per i quali ricorrano le

⁵ Comma aggiunto dall'articolo 13, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009.

condizioni di cui all'articolo 5, comma 6, qualora emergano elementi che, a suo giudizio, possano rappresentare situazioni di rischio e di turbativa rispetto ad una prudente ed equilibrata gestione dell'impresa, anche alla luce della situazione finanziaria attuale e prospettiva.

TITOLO IV

Principi attuariali e regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche del lavoro diretto italiano

Art. 25

(Principi generali sulle riserve tecniche)

1. Le imprese che esercitano i rami vita costituiscono riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche di cui all'articolo 30 e le riserve per spese future di cui all'articolo 31, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future.
2. Per i contratti che implicano una partecipazione agli utili, diversa da quelle considerate all'articolo 26, comma 1, lettera a), le imprese costituiscono le riserve tecniche per partecipazioni agli utili tenendo conto, implicitamente o esplicitamente, delle future partecipazioni agli utili in coerenza con le altre ipotesi sui futuri sviluppi e con il criterio di partecipazione agli utili noto al momento della valutazione.
3. Oltre alle riserve di cui ai commi 1 e 2, le imprese costituiscono una riserva tecnica per somme da pagare, secondo i criteri indicati nell'articolo 36, comma 3, del decreto ed una riserva tecnica per le assicurazioni complementari, secondo quanto stabilito all'articolo 32.
4. Le imprese costituiscono le riserve tecniche, al lordo delle cessioni in riassicurazione.
5. La riserva tecnica relativa a ciascun contratto deve essere in ogni momento non inferiore al corrispondente valore di riscatto.
6. Non è consentita alle imprese la costituzione di riserve tecniche negative per alcuna delle componenti di riserva di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 26

(Metodi di calcolo delle riserve tecniche)

1. Le imprese calcolano le riserve tecniche con un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente che, in conformità alle condizioni stabilite per ciascun contratto in corso, tenga conto di tutti gli obblighi futuri, tra cui:
 - a) tutte le prestazioni garantite, ivi compresi i valori di riscatto garantiti e le future partecipazioni agli utili di qualsiasi genere contrattualmente garantiti;
 - b) le partecipazioni agli utili cui gli assicurati hanno diritto individualmente o collettivamente, siano tali partecipazioni definite come acquisite, dichiarate o assegnate;
 - c) tutte le opzioni cui ha diritto l'assicurato ai termini del contratto;
 - d) le spese future dell'impresa, ivi comprese le provvigioni.Nel caso in cui le imprese corrispondano provvigioni di acquisizione in via anticipata al momento della sottoscrizione del contratto, i premi futuri da considerare ai fini del calcolo delle riserve tecniche sono determinati al netto delle quote di caricamento incassabili in via differita, destinate a finanziare le provvigioni corrisposte.

2. Le imprese calcolano le riserve tecniche separatamente per ciascun contratto. È tuttavia consentito far ricorso ad approssimazioni ragionevoli o a generalizzazioni, quando le imprese abbiano motivo di ritenere che porteranno sostanzialmente ai medesimi risultati del calcolo effettuato per ogni singolo contratto. Il principio del calcolo singolo non costituisce impedimento alla costituzione di riserve supplementari per rischi generali.
3. Le imprese possono adottare un metodo retrospettivo se tale metodo dà luogo a riserve non inferiori a quelle risultanti dall'adozione di un metodo prospettivo sufficientemente prudente secondo quanto previsto al comma 1, ovvero se non è possibile applicare un metodo prospettivo per il tipo di contratto cui la riserva si riferisce.
4. Le imprese possono adottare, per il calcolo della riserva complessiva del contratto, un metodo che faccia ricorso a valutazioni implicite per una o più componenti, purché il metodo adottato non dia luogo ad una riserva complessiva inferiore a quella che si otterrebbe calcolando separatamente le riserve delle singole componenti.
5. Il metodo adottato dalle imprese non deve cambiare nei singoli anni in modo discontinuo o discrezionale, dovendo essere tale da dare luogo alla partecipazione agli utili in modo adeguato nel corso della durata del contratto.
6. Il metodo di valutazione scelto dalle imprese deve essere prudente anche in considerazione dei criteri di valutazione delle attività destinate a copertura delle riserve.

Art. 27

(Basi tecniche per il calcolo delle riserve tecniche)

1. Le imprese individuano le basi tecniche per una prudente valutazione delle riserve sulla base di ipotesi considerate maggiormente probabili e di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli degli elementi considerati.
2. L'ISVAP può imporre alle imprese l'integrazione delle riserve tecniche, anche mediante l'adozione di basi tecniche più prudenti, qualora sussistano ragioni per tale rafforzamento derivanti dal raffronto di cui all'articolo 29, comma 2, o da altri elementi di giudizio.
3. Le imprese mettono a disposizione del pubblico le basi e i metodi utilizzati per la valutazione delle riserve tecniche.

Art. 28

(Basi finanziarie per il calcolo delle riserve tecniche)

1. Le imprese definiscono il tasso di interesse da adoperare nella valutazione delle riserve tecniche dei contratti in vigore in base a criteri prudenziali, ed il relativo valore non può comunque superare il valore del corrispondente tasso d'interesse massimo garantibile in vigore stabilito ai sensi delle disposizioni di cui al Capo III del Titolo II.
2. In deroga al principio indicato al comma 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 25, comma 5, l'ISVAP può consentire alle imprese, in circostanze eccezionali, per un periodo di tempo da esso stesso stabilito, comunque non superiore a ventiquattro mesi, di adottare, nel calcolo delle riserve tecniche, un tasso di interesse superiore a quello precedentemente applicato, nel caso in cui un innalzamento di un tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato di più recente emissione dia luogo a significative minusvalenze

delle attività finanziarie, ed alla condizione che la conseguente diminuzione delle riserve tecniche non superi l'ammontare delle minusvalenze contabilizzate nell'anno per le attività rappresentative delle riserve stesse.

Art. 29

(Basi tecniche diverse da quelle finanziarie per il calcolo delle riserve tecniche)

1. Le imprese scelgono gli elementi statistici relativi agli eventi assicurati, ed in particolare le tavole di mortalità, invalidità e morbidità, secondo criteri prudenziali, basandosi su rilevazioni di sufficiente ampiezza riferite sia all'esperienza delle imprese sia a dati ad esse esterni, tenendo altresì conto dello Stato di ubicazione del rischio e del tipo di contratto.
2. Le imprese effettuano il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta sul proprio portafoglio. I risultati di tale analisi devono essere presentati all'ISVAP secondo gli schemi e le modalità definiti dal Regolamento emanato dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 90 del decreto.

Art. 30

(Riserva matematica)

1. Le imprese calcolano le riserve matematiche tenendo conto delle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati nonché dei premi di tariffa al netto dei caricamenti.
2. Tra le riserve matematiche di cui al comma 1 le imprese costituiscono anche la riserva per sovrappremi sanitari e professionali che non può essere inferiore all'importo dei sovrappremi dell'esercizio.

Art. 31

(Riserva per spese future)

1. Le imprese, sulla base di valutazioni prudenti, calcolano la riserva per spese future di cui all'articolo 26, comma 1, lettera d), come valore attuale dei saldi positivi tra le spese amministrative aumentate delle provvigioni che prevedono di dover sostenere e detratti i caricamenti contenuti negli eventuali premi futuri da incassare e i futuri proventi finanziari, derivanti dall'investimento dei premi, non retrocessi ai contratti e destinati a finanziare le spese di gestione.
2. Le imprese possono costituire la riserva per spese future implicitamente, calcolando la riserva complessiva come differenza tra il valore attuale delle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati ed il valore attuale dei premi futuri al netto delle prevedibili spese che ritiene di dover sostenere. In ogni caso la riserva complessiva deve rispettare il vincolo di cui all'articolo 25, comma 5.
3. Per la valutazione delle spese future le imprese prevedono scenari realistici e prudenziali e applicano adeguate metodologie di attribuzione delle spese alle diverse tipologie tariffarie.

Art. 32

(Riserve tecniche delle assicurazioni complementari)

1. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto, le imprese adottano i metodi previsti dalle norme di legge e regolamentari e da altre disposizioni emanate in materia di riserve tecniche dei rami danni.

TITOLO V

Disciplina applicabile nel caso in cui la valutazione delle attività rappresentative delle riserve tecniche venga effettuata con il criterio del prezzo di acquisizione

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 33

(Principi generali sulle riserve tecniche i cui attivi corrispondenti siano valutati al prezzo di acquisizione)

1. Fermi restando i principi attuariali e le regole applicative previsti al Titolo IV, nel caso in cui le imprese valutino le attività rappresentative delle riserve con il criterio del prezzo di acquisizione, ai fini delle disposizioni dell'articolo 26, comma 6, è considerata sufficientemente prudente una valutazione delle riserve tecniche con metodo attuariale prospettivo la quale, nel considerare le prestazioni indicate all'articolo 26, comma 1, faccia ricorso alle medesime basi tecniche che sono state adottate, nel rispetto delle disposizioni vigenti, per il calcolo del premio, e di conseguenza non consideri le future partecipazioni agli utili.
2. La metodologia di cui al comma 1 non è applicabile nell'ipotesi in cui nella determinazione dei premi si prenda in considerazione la situazione patrimoniale e finanziaria delle imprese, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, secondo periodo, del decreto.

Art. 34

(Riserva per spese future dei contratti le cui riserve sono calcolate con le medesime basi tecniche adottate per il calcolo del premio)

1. Le imprese, che valutano le riserve tecniche secondo le modalità definite all'articolo 33, comma 1, determinano la riserva per spese future secondo i criteri di cui all'articolo 31, nell'ipotesi che le spese amministrative e le provvigioni da sostenere coincidano con i caricamenti previsti in tariffa e senza considerare i futuri proventi finanziari, derivanti dall'investimento dei premi, non retrocessi ai contratti e destinati a finanziare le spese di gestione, tenendo altresì conto di quanto disposto all'articolo 49.
2. Per i contratti a premi periodici, le imprese nel calcolo delle riserve per spese future di cui al comma 1, tengono conto anche della quota del caricamento, di competenza dell'esercizio successivo, relativo all'ultimo premio contabilizzato prima della data di valutazione.

CAPO II

Riserve aggiuntive per rischio finanziario

Sezione I

Costituzione delle riserve aggiuntive per rischio finanziario

Art. 35
(Ambito operativo)

1. Le imprese valutano la necessità di costituire una riserva aggiuntiva per rischio finanziario per i contratti con prestazioni rivalutabili collegati a gestioni interne separate, per i contratti con idonea e specifica provvista di attivi nonché per i contratti le cui prestazioni, pur non essendo legate ai risultati di una gestione separata, prevedono una garanzia di rendimento a carico delle imprese stesse.

Art. 36
(Costituzione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito)

1. Le imprese sono tenute a valutare la necessità di integrare le riserve tecniche determinate ai sensi dell'articolo 33, comma 1, mediante la costituzione di una riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito, nel caso in cui il TMG in vigore, stabilito ai sensi delle disposizioni di cui al Capo III del Titolo II, risulti inferiore all'impegno assunto sui contratti in termini di tasso di interesse ed il rendimento attuale o prevedibile delle attività rappresentative delle relative riserve, diminuito di un quinto, risulti inferiore al suddetto impegno.
2. La costituzione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito è ugualmente necessaria nel caso in cui il rendimento attuale o prevedibile delle attività rappresentative delle riserve matematiche risulti inferiore all'impegno assunto sui contratti.
3. Le imprese, per i contratti con specifica provvista di attivi, costituiscono la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito al verificarsi della condizione di cui al comma 2. Nell'ambito della valutazione le imprese verificano che gli attivi originariamente a copertura delle riserve tecniche siano ancora in portafoglio e gli emittenti siano ancora solvibili, che il *rating* assegnato agli attivi non si sia deteriorato e che comunque non sia inferiore ad un livello ritenuto prudente dal mercato finanziario, che le eventuali cedole in scadenza siano reinvestite ad un tasso di interesse non inferiore al TMG di cui all'articolo 13, determinato all'epoca di emissione dei contratti.
4. Per i contratti in vigore stipulati anteriormente al 19 maggio 1995, le imprese, al fine di valutare la necessità di eventuali integrazioni delle riserve tecniche determinate in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 339, comma 1, del decreto, costituiscono la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito al verificarsi della condizione di cui al comma 2.
5. Ai fini della determinazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito, le imprese determinano il rendimento attuale e prevedibile in conformità alle disposizioni di cui alla Sezione II del presente Capo ed applicano i principi ed i metodi di calcolo di cui alla Sezione III del presente Capo.

Art. 37
(Costituzione della riserva aggiuntiva per sfasamento temporale)

1. In periodi di andamenti decrescenti dei rendimenti degli attivi a cui sono collegati i contratti, le imprese valutano la necessità di integrare la relativa riserva matematica con un accantonamento destinato alla copertura del rischio finanziario derivante dallo sfasamento temporale tra il periodo in cui è stato maturato il rendimento da riconoscere

contrattualmente ed il momento in cui questo viene riconosciuto agli assicurati.

2. Per i contratti collegati a gestioni interne separate, le imprese effettuano l'accantonamento di cui al comma 1 sulla base del confronto tra il tasso da retrocedere contrattualmente in funzione del rendimento certificato della gestione interna separata, ed il tasso lordo di rendimento degli attivi a copertura delle riserve tecniche.

Sezione II

Rendimento attuale e prevedibile

Art. 38

(Principi di calcolo del rendimento attuale e prevedibile
per i contratti collegati a gestioni interne separate)

1. Per i contratti a prestazioni rivalutabili collegati a gestioni interne separate, le imprese calcolano il rendimento attuale e prevedibile delle attività rappresentative delle riserve matematiche, come rapporto tra i redditi e le giacenze medie attesi del complesso degli attivi. Il rendimento prevedibile è definito per ciascuno degli esercizi contabili della gestione separata che cadono nell'orizzonte temporale, di cui all'articolo 41.
2. Il rendimento attuale è rappresentato dal rendimento in corso di maturazione al momento delle valutazioni.
3. Le imprese possono limitare le valutazioni di cui ai commi 1 e 2 alle sole gestioni interne separate ritenute significative per livello dimensionale o per livello di rischio delle garanzie finanziarie offerte. In ogni caso la valutazione deve essere estesa ad almeno l'ottanta per cento del complesso delle riserve matematiche relative ai contratti collegati a gestioni interne separate e deve riguardare intere gestioni separate.
4. Per i contratti le cui prestazioni sono collegate alle gestioni interne separate non ritenute significative ed escluse dalle valutazioni di cui al comma 3, le imprese calcolano il rendimento attuale e prevedibile come media aritmetica ponderata dei rendimenti di cui ai commi 1 e 2 riferiti alle singole gestioni interne separate, con pesi pari alla relativa giacenza media attesa.
5. Le imprese effettuano la valutazione del rendimento attuale e prevedibile con riferimento alla situazione del portafoglio delle attività e delle passività della gestione interna separata riferite ad una medesima data, tenendo conto degli elementi indicati negli articoli 43 e 44 e ipotizzando strategie gestionali coerenti con le norme di legge e regolamentari in materia di gestioni separate.

Art. 39

(Principi di calcolo del rendimento attuale e prevedibile
per i contratti non collegati a gestioni interne separate)

1. Per i contratti le cui prestazioni non sono legate ai risultati derivanti dalle gestioni interne separate ma che prevedono una garanzia di rendimento minimo, ad eccezione dei contratti con specifica provvista di attivi, le imprese determinano, nell'orizzonte temporale di cui all'articolo 41, il rendimento attuale e prevedibile secondo il criterio di cui all'articolo 38, comma 4.

2. Qualora le imprese non abbiano costituito alcuna gestione interna separata, per i contratti che prevedono una garanzia di rendimento minimo, effettuano il calcolo del rendimento attuale e prevedibile con una metodologia definita sui medesimi principi di prudenza contenuti nella presente Sezione.

Art. 40

(Principi di calcolo del rendimento attuale e prevedibile
per i contratti con specifica provvista di attivi)

1. Per i contratti con specifica provvista di attivi le imprese determinano il rendimento attuale e prevedibile in misura pari al tasso di rendimento atteso lordo degli attivi rappresentativi delle riserve matematiche, rilevato al momento delle valutazioni secondo i criteri stabiliti dall'articolo 16.

Art. 41

(Orizzonte temporale)

1. Le imprese determinano il rendimento prevedibile delle gestioni interne separate su un orizzonte temporale almeno pari a quattro periodi annuali immediatamente successivi alla chiusura dell'esercizio contabile della gestione interna separata, in corso al momento delle valutazioni. Pertanto le imprese possono limitare l'orizzonte temporale a quattro periodi annuali solo se la data di valutazione coincide con la chiusura dell'esercizio contabile della gestione interna separata.
2. L'orizzonte temporale di cui al comma 1 è pari alla durata residua del portafoglio polizze qualora essa risulti inferiore a quattro periodi annuali.
3. Per le gestioni interne separate che determinano il rendimento annuo con cadenza mensile la chiusura della gestione può intendersi coincidente con quella della valutazione.
4. Qualora la chiusura dell'esercizio della gestione interna separata non coincida con la data di valutazione, le imprese possono considerare, in deroga a quanto previsto al comma 1, un orizzonte temporale che decorre dalla data delle valutazioni. In tal caso l'orizzonte temporale è riferito ad almeno cinque periodi annuali.
5. In relazione ai possibili scenari economici e finanziari e tenendo conto dell'effettiva durata media residua del portafoglio, le imprese valutano se sia necessario estendere l'analisi del rendimento prevedibile a un periodo più lungo rispetto all'orizzonte temporale minimo.

Art. 42

(Criteri di organizzazione e di analisi dei dati)

1. Ai fini della valutazione del rendimento attuale e prevedibile di cui all'articolo 38 le imprese dispongono di procedure che consentono di effettuare un'analisi congiunta del portafoglio delle attività e delle passività per singola gestione interna separata. Le imprese stabiliscono i criteri di organizzazione e di analisi dei dati più idonei alla propria struttura aziendale ed alle caratteristiche tecniche e dimensionali dei portafogli, tenuto conto dei livelli minimi di indagine e di informativa richiesti dal presente Regolamento.
2. Le imprese si dotano di procedure informative che consentono di rilevare e analizzare gli

elementi caratteristici delle attività e delle passività idonei ad identificare i flussi prospettici ed a valutarne la sensibilità al variare del contesto economico e finanziario.

Art. 43
(Portafoglio delle attività)

1. Ai fini delle valutazioni del rendimento attuale e prevedibile di cui all'articolo 38, per quanto riguarda il portafoglio delle attività le imprese, per ciascuna gestione interna separata ritenuta significativa, devono tener conto almeno dei seguenti elementi:
 - a) le date di scadenza e gli importi delle cedole, degli incassi periodici, dei rimborsi, dei dividendi e degli altri redditi di ciascuna categoria di attività ivi compresi gli strumenti derivati;
 - b) l'ipotesi di uscita dal portafoglio per i titoli senza scadenza definita, per i titoli di capitale, per gli OICR e per gli altri attivi;
 - c) gli indicatori relativi al rischio di credito;
 - d) gli indicatori di volatilità e correlazione;
 - e) le opzionalità presenti nei singoli attivi ed il loro impatto sui flussi di cassa attesi;
 - f) le strutture delle curve di rendimento dei tassi di interesse ed i tassi di cambio degli attivi interessati;
 - g) il rendimento effettivo dei singoli titoli a reddito fisso in riferimento ai valori di carico nella gestione separata;
 - h) i valori di carico nella gestione separata e i valori correnti degli attivi;
 - i) gli attivi ad utilizzo durevole e non durevole.

Art. 44
(Portafoglio delle passività)

1. Ai fini delle valutazioni del rendimento attuale e prevedibile di cui all'articolo 38, per quanto riguarda il portafoglio del passivo, le imprese effettuano l'analisi sui contratti in vigore all'epoca della valutazione, finalizzata al monitoraggio degli impegni assunti.
2. Le imprese tengono conto dei livelli di garanzia finanziaria e delle dinamiche di adeguamento delle prestazioni contrattualmente previsti e considerano almeno i seguenti elementi:
 - a) la struttura dell'impegno finanziario;
 - b) la misura della garanzia finanziaria;
 - c) la misura del tasso tecnico di tariffa;
 - d) la forma contrattuale;
 - e) la tipologia tariffaria;
 - f) la tipologia del premio;
 - g) la periodicità del premio;
 - h) l'ammontare del premio e delle somme assicurate;
 - i) le basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, impiegate in tariffa;
 - l) le opzioni contrattuali;
 - m) la durata residua degli impegni contrattuali e delle garanzie finanziarie;
 - n) il canale di acquisizione;
 - o) le frequenze di eliminazione per singola causa;
 - p) gli effetti dei trattati di riassicurazione passiva sugli impegni contrattuali.

Art. 45

(Redditi attesi)

1. Le imprese calcolano i redditi attesi di cui all'articolo 38, comma 1, al netto delle spese direttamente imputabili alla gestione interna separata.
2. Per gli attivi in portafoglio le imprese considerano i redditi costituiti da:
 - a) i redditi di competenza, conosciuti o stimati sulla base della struttura dei tassi *forward* derivata dai tassi *swap*, connessa alla valuta di riferimento dell'attivo considerato, rilevata al momento della valutazione;
 - b) i dividendi azionari ed i redditi di competenza degli altri attivi inseriti nelle gestioni. Il livello di redditività deve essere stimato in modo prudente, tenendo conto anche delle aspettative coerenti con la situazione di mercato al momento della valutazione;
 - c) le differenze positive o negative dei titoli in scadenza o dei valori mobiliari che si riterrà opportuno alienare per esigenze di liquidità determinate sulle previsioni dei flussi del passivo o per esigenze di mercato. Tali differenze, rispetto al valore di carico nella gestione separata, sono valutate, per i titoli obbligazionari, sulla base del prezzo *forward* determinato in base alle curve *spot* di riferimento alla data di valutazione e, per gli altri valori mobiliari, nel limite complessivo delle plusvalenze implicite nette esistenti al momento della valutazione.
3. Per gli attivi di futura acquisizione le imprese prendono in considerazione i soli redditi ordinari di cui al comma 2, lettere a) e b), stimati secondo le modalità ivi previste. Gli attivi di futura acquisizione dovranno:
 - a) derivare dal reinvestimento delle cedole o degli attivi scaduti o venduti e dall'impiego dei premi da incassare sul portafoglio dei contratti in vigore al momento della valutazione;
 - b) essere inseriti nel calcolo di cui al comma 1, considerando tipologie di attivo coerenti con la complessiva previsione di flussi dell'attivo e del passivo e comunque scelte in base a criteri di prudenza.
4. Nelle valutazioni dei redditi attesi, al fine di considerare adeguatamente il rischio di credito, le imprese si dotano di idonei modelli di stima.
5. Qualora le imprese, in coerenza con i principi di cui ai commi precedenti, intendano avvalersi di elementi tali da garantire alla stima una maggiore aderenza alle caratteristiche delle proprie gestioni interne separate, trasmettono in via preventiva all'ISVAP una nota nella quale siano dettagliatamente illustrate le motivazioni che ne suggeriscono l'utilizzo nonché i criteri adottati per le valutazioni.

Art. 46

(Relazione sul rendimento attuale e prevedibile)

1. Le imprese predispongono, in occasione della redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale, una relazione sul rendimento attuale e prevedibile, sottoscritta da un responsabile per l'impresa e dall'attuario incaricato.
2. Nella relazione di cui al comma 1, le imprese illustrano gli elementi di valutazione e le ipotesi poste alla base della quantificazione del rendimento attuale e prevedibile, con particolare riferimento ai criteri considerati per gli attivi di futura acquisizione e per le vendite dei valori mobiliari determinate da esigenze di mercato nonché i modelli utilizzati per la stima del rischio di credito di cui all'articolo 45, comma 4.

3. La relazione riporta i vettori dei tassi risultanti dalle stime dei rendimenti attuali e prevedibili relativi alle gestioni interne separate monitorate, nonché la media ponderata degli stessi tassi utilizzata per i contratti collegati a gestioni interne separate non significative o non collegati a gestioni interne separate ed i tassi di rendimento lordi attesi degli attivi specifici.
4. Le imprese conservano per due anni la relazione di cui al comma 1 nonché i flussi analitici, su supporto informatico, necessari per la determinazione dei vettori di cui al comma 3.

Sezione III **Principi e metodi di calcolo delle riserve aggiuntive per rischio** **di tasso di interesse garantito**

Art. 47

(Principi generali per la determinazione della riserva aggiuntiva per rischio
di tasso di interesse garantito)

1. Le imprese, sulla base dei confronti tra i tassi di interesse previsti dall'articolo 36, effettuano la valutazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito per ogni singola gestione interna separata, e, al suo interno, per ogni livello di garanzia finanziaria prestata sui contratti.
2. Lo stesso criterio di cui al comma 1 deve essere applicato ai contratti collegati alle gestioni interne separate non ritenute significative ai sensi dell'articolo 38, comma 4.
3. Le imprese valutano la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito per ognuno dei livelli di garanzia prestata anche per i contratti di cui all'articolo 39.
4. Le imprese effettuano le valutazioni di riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito in coerenza con l'orizzonte temporale considerato ai fini del calcolo del vettore dei rendimenti prevedibili e nel rispetto dei limiti periodali minimi previsti all'articolo 41.

Art. 48

(Metodi di calcolo della riserva aggiuntiva per rischio
di tasso di interesse garantito)

1. Le imprese determinano la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito sulla base delle differenze tra la riserva necessaria per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati, ivi comprese tutte le garanzie di rendimento previste contrattualmente, e la riserva disponibile calcolata sulla base dei rendimenti attuali e prevedibili, tenuto conto dell'eventuale abbattimento di cui all'articolo 36, comma 1 e di eventuali ulteriori margini di prudenzialità ritenuti necessari.
2. Le imprese determinano la riserva disponibile e la riserva necessaria, di cui al comma 1, al lordo della riassicurazione comprendendo nelle valutazioni anche le riserve aggiuntive per rischio demografico di cui all'articolo 50 eventualmente costituite alla data delle valutazioni.
3. Per i contratti di cui all'articolo 36, commi 3 e 4, nel calcolo della riserva disponibile le imprese non sono tenute a calcolare la riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito applicando l'abbattimento di un quinto ai tassi di rendimento prevedibili, ma

possono comunque introdurre eventuali margini di prudenzialità ritenuti necessari.

4. Le imprese per il calcolo delle riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse garantito adottano uno dei metodi indicati nell'allegato 2 al presente Regolamento. E' comunque consentito ricorrere anche ad altri metodi purché portino a valori di riserva aggiuntiva non inferiori a quelli ottenuti con l'adozione di uno dei metodi contenuti nell'allegato 2.
5. Nella scelta del metodo di calcolo delle riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse garantito, le imprese rispettano i principi di prudenza e tengono conto della propria situazione finanziaria.

CAPO III

Riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 49

(Costituzione delle riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario)

1. Al verificarsi di uno sfavorevole scostamento delle basi tecniche in base al raffronto previsto dall'articolo 29, comma 2, le imprese costituiscono una riserva aggiuntiva diversa da quelle per rischio finanziario di cui agli articoli 36 e 37, nel caso in cui il livello complessivo delle riserve tecniche, determinate ai sensi dell'articolo 33, comma 1, tenendo altresì conto della base finanziaria adottata, non corrisponda più a criteri di prudenza.
2. Le imprese, nel caso abbiano costituito una riserva aggiuntiva per spese ai sensi del comma 1, conservano le risultanze dell'analisi condotta sulle spese amministrative e le provvigioni che ritengono di dover sostenere e che hanno dato luogo alla riserva stessa.

Sezione II

Riserva aggiuntiva per rischio demografico

Art. 50

(Costituzione della riserva aggiuntiva per rischio demografico)

1. Per i contratti di assicurazione di rendita e per i contratti di capitale con coefficiente di conversione in rendita contrattualmente garantito, le imprese, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 49, comma 1, integrano le riserve matematiche, mediante la costituzione di una riserva aggiuntiva per rischio demografico, qualora si verifichi uno sfavorevole scostamento delle basi demografiche utilizzate per il calcolo delle riserve matematiche rispetto ai risultati dell'esperienza diretta sul portafoglio.
2. Le imprese sono tenute a valutare la necessità di costituire una riserva aggiuntiva per rischio demografico anche in relazione alla possibile evoluzione generale delle aspettative di vita tenendo conto di come tale fenomeno si riflette sul proprio portafoglio.

Art. 51

(Principi generali per la determinazione della riserva aggiuntiva per rischio demografico)

1. Le imprese determinano la riserva aggiuntiva per rischio demografico distinguendo tra

contratti di tipo individuale e di tipo collettivo.

2. Le imprese effettuano la valutazione della riserva aggiuntiva per rischio demografico separatamente per i contratti di rendita e per i contratti di capitale con coefficiente di conversione in rendita contrattualmente garantito.

Art. 52

(Metodi di calcolo della riserva aggiuntiva per rischio demografico)

1. Le imprese, ai fini del calcolo della riserva aggiuntiva per rischio demografico, determinano l'incremento atteso del valore capitale della rendita riferito alla scadenza contrattuale, che deriverebbe dall'utilizzo di una base demografica maggiormente rappresentativa delle aspettative di vita, rispetto a quella utilizzata per il calcolo delle riserve matematiche.
2. Le imprese calcolano il valore attuale, all'epoca della valutazione, dell'incremento atteso di cui al comma 1. Il coefficiente per l'attualizzazione deve tener conto della probabilità di esistenza in vita dell'assicurato aggiornata al momento della valutazione.
3. Le imprese determinano la riserva aggiuntiva per rischio demografico applicando, all'incremento del valore capitale attualizzato di cui al comma 2, coefficienti di propensione a beneficiare delle prestazioni in forma di rendita, definiti in relazione alle diverse tipologie contrattuali e stimati sulla base della propria esperienza o su dati di mercato. I coefficienti di propensione devono comunque essere valutati prudentemente, anche tenendo conto delle caratteristiche dei contratti presenti in portafoglio nonché degli impatti derivanti dall'introduzione di eventuali modifiche normative.
4. La costituzione della riserva aggiuntiva per rischio demografico è subordinata alla permanenza in vigore dei contratti fino alla scadenza. A tal fine le imprese possono adottare, nelle proprie valutazioni, ragionevoli ipotesi sulla probabilità di decadenza anticipata dei contratti per cause diverse dal decesso dell'assicurato.
5. Nel caso di rendite immediate o di rendite in godimento le imprese determinano la riserva aggiuntiva per rischio demografico in misura pari all'incremento, calcolato all'epoca della valutazione, del valore capitale delle rate di rendita che, sulla base dell'aspettativa di vita dell'assicurato, ritengono di dover ancora erogare.

TITOLO VI

Disciplina particolare sulle riserve tecniche dei contratti *unit* e *index linked* e dei contratti di ramo VI

Art. 53

(Principi di calcolo delle riserve tecniche dei contratti *unit linked*
e dei contratti di ramo VI)

1. Per i contratti *unit linked* e per i contratti di ramo VI di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto, le imprese costituiscono le riserve tecniche nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative enunciati nel Titolo IV.
2. Ai fini della determinazione delle riserve tecniche a fronte dei contratti di cui al comma 1, classificate nella classe D del passivo dello Stato Patrimoniale in conformità al

Regolamento emanato dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 90 del decreto, non si applicano le disposizioni concernenti i limiti sul tasso di interesse, di cui all'articolo 28, comma 1.

3. Le riserve tecniche di classe D dei contratti di cui al comma 1 sono rappresentate, con la massima approssimazione possibile, dalle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o dal valore degli attivi contenuti in un fondo interno.

Art. 54

(Principi di calcolo delle riserve tecniche dei contratti *index linked*)

1. Per i contratti *index linked* le imprese costituiscono riserve tecniche nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative enunciati nel Titolo IV.
2. Ai fini della determinazione delle riserve tecniche a fronte dei contratti di cui al comma 1, classificate nella classe D del passivo dello Stato Patrimoniale in conformità al Regolamento emanato dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 90 del decreto, non si applicano le disposizioni concernenti i limiti sul tasso di interesse, di cui all'articolo 28, comma 1.
3. Le riserve tecniche di classe D dei contratti di cui al comma 1 sono rappresentate, con la massima approssimazione possibile, dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare.
4. *In ogni caso nella determinazione delle riserve tecniche l'impresa tiene conto di ogni fattore di rischio che possa influire sul grado di sicurezza e negoziabilità degli attivi e costituisce un accantonamento a fronte del rischio di credito e di liquidità⁶.*
5. *Ai fini del comma 4 il tasso di interesse da utilizzare nelle valutazioni deve essere ridotto per tener conto di un margine prudenziale che rappresenti la compensazione per il rischio di credito e di liquidità degli attivi a copertura rispetto ad un analogo attivo privo di rischio⁷.*

Art. 55

(Riserva aggiuntiva dei contratti *unit* e *index linked* e dei contratti di ramo VI)

1. Per i contratti di cui agli articoli 53 e 54, le imprese valutano la necessità di costituire una riserva aggiuntiva nel caso in cui le prestazioni previste contrattualmente comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita direttamente dalle imprese.
2. Le imprese costituiscono riserve aggiuntive per coprire rischi di mortalità, spese o altri rischi, quali le prestazioni garantite alla scadenza, i valori di riscatto garantiti e i fattori di rischio connessi alla natura dello strumento finanziario utilizzato.
3. Ai fini delle valutazioni dei rischi di cui ai commi 1 e 2, le imprese si dotano di idonei modelli di stima adeguati alle tipologie di garanzie offerte, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento delle stesse previste in fase di tariffazione.

⁶ Comma aggiunto dall'art. 11 del Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009.

⁷ Comma aggiunto dall'art. 11 del Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009.

TITOLO VII

Adempimenti dell'attuario incaricato sulle riserve tecniche

Art. 56

(Funzioni dell'attuario incaricato sulle riserve tecniche)

1. L'attuario incaricato verifica che le riserve tecniche del portafoglio diretto italiano dell'impresa siano valutate nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
2. L'attuario incaricato svolge, in via permanente, le funzioni di controllo sulle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano. A tal fine l'attuario incaricato reitera nel corso dell'anno le verifiche sulle riserve tecniche, ricorrendo anche a metodi valutazione sintetici, relativi all'intero portafoglio polizze o a sue componenti.
3. Per i contratti di cui agli articoli 53 e 54 l'attuario incaricato verifica che la tipologia e la composizione degli attivi a copertura delle riserve tecniche siano improntate a criteri di prudenza e risultino coerenti con la natura, la durata media e il livello degli impegni assunti dall'impresa.
4. L'attuario incaricato verifica periodicamente le risultanze del confronto di cui all'articolo 29, comma 2. La verifica è estesa anche ai caricamenti dei premi e ai proventi non retrocessi ai contratti, destinati a finanziare le spese di gestione, rispetto agli importi effettivi delle spese di amministrazione e delle provvigioni a carico dell'impresa.

Art. 57

(Relazioni tecniche al bilancio e alla semestrale)

1. L'attuario incaricato redige e sottoscrive la relazione tecnica, di cui al secondo periodo dell'articolo 32, comma 3, del decreto, sulle riserve del portafoglio diretto italiano che l'impresa intende iscrivere in bilancio secondo lo schema previsto all'allegato 3 del presente Regolamento.
2. L'attuario incaricato redige una nota tecnica sulle riserve del portafoglio diretto italiano che l'impresa intende iscrivere nella relazione semestrale nella quale riporta il proprio giudizio sul metodo adottato e sulle basi tecniche impiegate dall'impresa, anche se implicite, nel calcolo delle riserve tecniche, dandone adeguata illustrazione.

Art. 58

(Relazione tecnica in caso di cessazione dell'incarico)

1. L'attuario incaricato redige la relazione tecnica di cui all'articolo 31, comma 6, del decreto anche nei casi in cui cessi la propria attività in un'impresa a seguito di fusione o scissione dell'impresa stessa.
2. In caso di trasferimento totale o parziale di portafoglio ad altra impresa, l'attuario incaricato redige la relazione tecnica di cui all'articolo 31, comma 6, del decreto con riferimento al portafoglio trasferito.

Art. 59

(Relazione tecnica sul rendimento attuale e prevedibile)

1. L'attuario incaricato sottoscrive la relazione di cui all'articolo 46, comma 1, nella quale riporta, le proprie eventuali osservazioni, di metodo e di merito, sulla stima dei rendimenti attuali e prevedibili di cui al Capo II, Sezione II del Titolo V ed indica eventuali margini di prudenzialità ritenuti necessari, nell'utilizzo di dette stime, ai fini della determinazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito.

Art. 60

(Controlli sul rendimento attuale e prevedibile)

1. L'attuario incaricato verifica che l'impresa si sia dotata di procedure per il calcolo dei tassi di rendimento attuali e prevedibili di cui al Capo II, Sezione II del Titolo V e che l'impresa abbia preso in considerazione, correttamente, tutti gli elementi di cui all'articolo 44, comma 2, nonché ogni altro aspetto ritenuto significativo in relazione alle specificità del portafoglio dell'impresa, che possono influenzare la determinazione dei flussi del passivo.
2. L'attuario incaricato controlla che le strutture dei tassi di interesse utilizzate nel calcolo dei rendimenti attuali e prevedibili siano coerenti, anche in senso temporale, con il portafoglio del passivo.

Art. 61

(Controlli sul margine di solvibilità)

1. L'attuario incaricato controlla che le poste di natura tecnica necessarie per il calcolo del margine di solvibilità siano determinate secondo le norme di legge e regolamentari.
2. Qualora le imprese abbiano presentato all'ISVAP una richiesta ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del decreto, di utilizzo di ulteriori elementi patrimoniali ai fini della costituzione del margine di solvibilità, l'attuario incaricato controlla che i parametri di calcolo impiegati rispondano ai requisiti stabiliti con il Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008.

TITOLO VIII

Obblighi di informativa nei confronti dell'ISVAP

CAPO I

Obblighi di informativa sulle tariffe dei rami vita

Art. 62

(Comunicazioni sistematiche delle basi tecniche delle tariffe)

1. Le imprese, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto, trasmettono all'ISVAP le comunicazioni sistematiche degli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe relative ai rami vita, secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'ISVAP con apposito provvedimento.
2. Le imprese non sono soggette all'obbligo di cui al comma 1 per l'attività svolta all'estero se lo Stato membro o lo Stato terzo dell'obbligazione non impone lo stesso obbligo alle imprese aventi la sede legale nel proprio territorio. In tal caso le imprese comunicano le basi tecniche adottate solo a richiesta dell'ISVAP ed in via non sistematica.

Art. 63

(Obblighi di informativa sulle tariffe dei rami vita in capo all'attuario incaricato)

1. Qualora l'attuario incaricato abbia espresso un giudizio negativo sulle ipotesi adottate dall'impresa per la determinazione di una tariffa, informa tempestivamente l'ISVAP rimettendo copia della relazione tecnica di cui all'articolo 23.
2. Qualora l'attuario incaricato, nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo di cui all'articolo 22, comma 1, rilevi la violazione delle norme da parte dell'impresa, informa tempestivamente l'ISVAP fornendo una nota dettagliata di quanto rilevato.

CAPO II

Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami vita

Art. 64

(Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami vita in capo alle imprese)

1. Le imprese, in occasione dell'invio del bilancio d'esercizio, trasmettono all'ISVAP, in via informatica, per ogni gestione separata, l'ammontare delle riserve matematiche distinte per livello di garanzia offerta e per struttura dell'impegno finanziario.
2. Per i contratti non collegati a gestioni separate che contengono garanzie di rendimento minimo, ad eccezione di quelli con specifica provvista di attivi, le imprese riportano le medesime informazioni di cui al comma 1, con riferimento alle riserve tecniche.

Art. 65

(Obblighi di informativa sulle riserve tecniche dei rami vita in capo all'attuario incaricato)

1. Qualora l'attuario incaricato non ritenga di dover rilasciare l'attestazione di sufficienza sulle riserve tecniche di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto informa tempestivamente l'ISVAP rimettendo copia della relazione tecnica di cui all'articolo 57, comma 1, corredata delle specifiche motivazioni.
2. Qualora l'attuario incaricato, nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo di cui all'articolo 56, rilevi violazioni delle norme da parte dell'impresa, informa tempestivamente l'ISVAP fornendo una nota dettagliata di quanto rilevato.

CAPO III

Altri obblighi di informativa

Art. 66

(Libero accesso ai dati aziendali)

1. Qualora l'impresa non garantisca, secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto, il libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'attuario incaricato previo avviso scritto all'impresa di ottemperare entro un breve termine assegnato, comunica tempestivamente all'ISVAP il permanere degli impedimenti rilevati.

TITOLO IX

Disposizioni transitorie e finali

CAPO I Disposizioni transitorie

Art. 67 (abrogato)⁸

Art. 68(abrogato)⁹

Art. 69

(Modalità e termini per la trasmissione delle comunicazioni sistematiche)

1. Fino all'entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 62, le imprese si attengono alle modalità di trasmissione delle comunicazioni sistematiche previste dalla circolare ISVAP n. 267 dell'8 febbraio 1996, dalla circolare ISVAP n. 416 del 23 agosto 2000 e dalla circolare ISVAP n. 480 del 7 giugno 2002.

Art. 70

(Imprese che redigono i bilanci secondo i principi contabili internazionali)

1. Le imprese di assicurazione che adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio IAS/IFRS determinano le riserve tecniche sulla base delle disposizioni del presente Regolamento indicando l'importo delle riserve così determinato nella nota integrativa al bilancio secondo quanto disposto dall'articolo 8, commi 1 e 2, del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007.
2. I riferimenti a voci o classificazioni di bilancio contenuti nel presente Regolamento, si intendono riferiti al bilancio redatto a fini di vigilanza sulla base del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 173 e relative disposizioni di attuazione.
3. L'attuario incaricato redige la relazione tecnica di cui all'articolo 57, comma 1, per esprimere il proprio giudizio con riferimento alle riserve tecniche determinate ai sensi del presente Regolamento, per l'insieme dei contratti emessi dall'impresa di assicurazione e senza i cambiamenti consentiti per la redazione del bilancio d'esercizio IAS/IFRS dai paragrafi da 21 a 30 dell'IFRS 4. L'attuario incaricato esprime altresì il proprio giudizio sui metodi e le ipotesi adottate nella verifica di congruità delle passività assicurative di

⁸ Articolo abrogato dal Provvedimento ISVAP n. 2696 del 27 aprile 2009. L'articolo disponeva *"Fino all'entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 20, le imprese, per i contratti di ramo VI di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto e per i PIP, si attengono alle disposizioni sul tasso annuo massimo garantibile, definite per gli altri contratti di cui al Capo III del Titolo II."*

⁹ Articolo abrogato dall'articolo 140, comma 1, lettera d) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010. L'articolo 68 disponeva *"1. Fino all'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto, le imprese che esercitano l'attività di riassicurazione, anche in via non esclusiva, costituiscono riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti e nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.*

2. Le imprese di cui al comma 1 iscrivono in bilancio le riserve tecniche del lavoro indiretto del portafoglio italiano ed estero, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti.

3. Le imprese di cui al comma 1 valutano autonomamente la congruità delle riserve del lavoro indiretto, comunicate dalle imprese cedenti, affinché risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apportano in bilancio le eventuali rettifiche, anche tenuto conto delle esperienze passate".

cui ai paragrafi da 15 a 19 e 35 dell'IFRS 4 ed illustra gli effetti dei cambiamenti dei principi contabili applicati che hanno concorso alla determinazione delle riserve tecniche iscritte nel bilancio di esercizio IAS/IFRS, integrando a tal fine lo schema di relazione di cui all'allegato 3.

CAPO II

Disposizioni finali

Art. 71 **(Abrogazioni)**

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento, secondo i termini stabiliti dall'articolo 73, sono abrogati:
 - a) l'articolo 3 della circolare ISVAP n. 343 del 30 settembre 1998;
 - b) la circolare ISVAP n. 344 del 2 ottobre 1998;
 - c) la circolare ISVAP n. 434 del 12 febbraio 2001;
 - d) il provvedimento ISVAP n. 1036 del 6 novembre 1998;
 - e) il provvedimento ISVAP n. 1380 del 21 dicembre 1999;
 - f) il provvedimento ISVAP n. 1801 del 21 febbraio 2001;
 - g) l'articolo 3, comma 2, del provvedimento ISVAP n. 2254 del 4 marzo 2004.
2. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento, secondo i termini stabiliti dall'articolo 73, si intendono superati gli atti datati 4 dicembre 1997, 8 febbraio 2000 e 7 gennaio 2004, con i quali l'ISVAP ha riconosciuto le Linee Guida emanate dall'Ordine Nazionale degli Attuari, in tema di tariffe e riserve tecniche dei rami vita.
3. Non è applicabile ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente Regolamento.

Art. 72 **(Pubblicazione)**

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Art. 73 **(Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui ai Titoli IV, V e VI e degli articoli 57, 59, 60 e 64 si applicano a partire dalla redazione della relazione semestrale al 30 giugno 2008.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 21 e 23 si applicano a partire dal 1° giugno 2008.

Roma, 28 marzo 2008

Il Presidente

(Giancarlo Giannini)

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA SULLA TARIFFA.

La relazione tecnica sulle tariffe delle imprese di assicurazione che esercitano i rami vita, nella quale è riportata la valutazione dell'attuario incaricato in merito alle ipotesi poste alla base del calcolo del premio, è preceduta dalla seguente intestazione:

"RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ARTICOLO 32, COMMA 3, DEL D. LGS. 209/05 PER LA TARIFFA (CODICE TARIFFA ASSEGNATO DALL'IMPRESA) DI RAMO (INDICAZIONE DEL RAMO) DELLA SOCIETÀ (DENOMINAZIONE IMPRESA)".

1. INFORMAZIONI GENERALI

L'attuario incaricato indica il periodo di commercializzazione, la denominazione commerciale del prodotto, nonché il codice progressivo ISVAP assegnato per la relativa comunicazione sistematica e fornisce evidenza se trattasi di una modifica tariffaria o di una nuova tariffa. Qualora la tariffa, oggetto della relazione, sia parte di un contratto assicurativo derivante dall'abbinamento di più tariffe, l'attuario incaricato illustra, in sintesi, i principali elementi che caratterizzano il contratto nel suo complesso e che consentano di individuare le tariffe collegate.

2. TIPOLOGIA DELLA TARIFFA

Il paragrafo riporta una descrizione sintetica degli elementi essenziali che caratterizzano la tariffa quali, la forma tariffaria, la categoria assicurativa, la descrizione della prestazione assicurativa con indicazione delle eventuali garanzie complementari, la tipologia del premio. L'attuario incaricato indica altresì il campo di applicazione della tariffa con riferimento ad eventuali limitazioni alla durata della copertura assicurativa, ai livelli di premio, nonché ad ogni elemento in capo al profilo di rischio degli assicurati.

3. DESCRIZIONE DELLE BASI TECNICHE UTILIZZATE

L'attuario incaricato descrive le basi tecniche adottate dall'impresa ai fini della determinazione tariffaria e fornisce indicazioni sulla tipologia e la fonte dei dati utilizzati, specificando se sono desunti da esperienze aziendali od esogene all'impresa (elaborazioni e fonti statistiche di mercato, statistiche di altre imprese, studi internazionali, ecc.....).

Le indicazioni sono fornite nei seguenti sottoparagrafi:

3.1 Basi finanziarie

3.2 Basi demografiche

3.3 Altre basi tecniche (ivi compresi i caricamenti)

4. VERIFICA SULLE BASI TECNICHE UTILIZZATE

L'attuario incaricato illustra i controlli da lui operati per la verifica dell'adeguatezza delle basi tecniche adottate dall'impresa, anche tenuto conto dei criteri prudenziali stabiliti dal Regolamento ISVAP emanato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del d.lgs.209/2005 *nonché delle disposizioni in materia di parità di trattamento tra i sessi previste dal Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009*¹⁰ ai quali la società si attiene ai fini della determinazione tariffaria. Qualora l'impresa si sia avvalsa di basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, desunte da esperienze internazionali, l'attuario incaricato riferisce in merito agli esiti delle verifiche operate dalla compagnia concernenti la sostenibilità delle stesse rispetto ai rischi

¹⁰ Periodo aggiunto dall'articolo 13, comma 2, lettera a) del Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009.

che quest'ultima intende assumere.

Qualora la tariffa oggetto della presente relazione tecnica, sia redatta dall'attuario incaricato a seguito di modifica delle basi tecniche relative ai contratti di cui agli articoli 8 e 10 del Regolamento ISVAP emanato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del d.lgs. 209/2005, e in caso di modifica delle basi tecniche relative ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 9 del citato Regolamento ISVAP, il paragrafo va integrato con le risultanze delle analisi effettuate dall'impresa in merito all'effettiva esigenza di rivedibilità delle basi stesse, nonché l'esito di valutazioni autonome effettuate al riguardo dall'attuario incaricato.

L'attuario incaricato qualora accerti situazioni di criticità o anomalie, *nonché la presenza di fattori discriminanti nei confronti degli assicurati legati all'utilizzo della variabile sesso da parte dell'impresa*¹¹, illustra in maniera dettagliata gli elementi riscontrati.

5. METODOLOGIA ADOTTATA PER IL CALCOLO DEL PREMIO

L'attuario incaricato descrive la metodologia adottata dall'impresa ai fini della determinazione tariffaria fornendo le formule di calcolo relative ai singoli elementi che conducono alla determinazione del premio di tariffa.

L'attuario incaricato attesta di aver verificato, anche attraverso analisi di tipo campionario, che i premi di tariffa applicati dall'impresa, siano determinati in modo corretto. Qualora l'attuario incaricato accerti la presenza di anomalie o incongruenze nell'applicazione della metodologia adottata dall'impresa ne dà idonea illustrazione all'interno del paragrafo.

5.1 PREMIO PURO

Il paragrafo riporta la formula per il calcolo dei tassi di premio puro.

5.2 LEGGE DI CARICAMENTO

Il paragrafo riporta la legge di caricamento, con l'evidenza di tutti gli elementi di costo gravanti sul premio, di natura fissa e/o variabile.

5.3 PREMIO DI TARIFFA

Il paragrafo riporta la formula per il calcolo dei tassi di premio di tariffa.

6. RISERVE TECNICHE

L'attuario incaricato riporta le formule di calcolo relative singole componenti delle riserve tecniche (matematica, spese, ecc.) inizialmente previste.

7. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI.

Il paragrafo descrive le garanzie offerte direttamente dall'impresa, le modalità di riconoscimento di utili demografici e finanziari, segnala l'esistenza di minimi trattenuti e riporta le aliquote minime e/o massime di retrocessione dei contratti rivalutabili nonché eventuali commissioni sugli attivi sottostanti.

8. RIDUZIONE E RISCATTO

Nel paragrafo viene riportata la descrizione delle modalità di riduzione e di riscatto e delle relative formule di calcolo nonché le eventuali regole applicative dei costi in caso di *switch* tra

¹¹ Periodo aggiunto dall'articolo 13, comma 2, lettera b) del Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009.

fondi e/o gestioni separate.

9. ANALISI DI REDDITIVITA'

Il paragrafo riporta le valutazioni operate dall'attuario incaricato, ai fini dell'analisi prospettica di redditività sulla tariffa di cui al Regolamento ISVAP emanato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del d.lgs. 209/2005. Le elaborazioni sono effettuate, con riferimento ad uno o più contratti tipo individuati dall'impresa, al fine di rappresentare la profittabilità della tariffa e si sviluppano su ipotesi e scenari che tengano conto di tutti gli elementi di natura statistico attuariale, di spesa, di rendimento, di natura inflattiva, nonché dei target produttivi indicati dall'impresa.

Le ipotesi e gli elementi quantitativi per l'analisi di redditività della tariffa vengono riportati in un prospetto riepilogativo allegato alla relazione (allegato 1).

10. OSSERVAZIONI

L'attuario incaricato riporta eventuali osservazioni emerse nell'ambito delle proprie verifiche.

Qualora l'impresa abbia previsto di far ricorso a mezzi propri ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del d.lgs. 209/2005, l'attuario incaricato illustra gli effetti in termini quantitativi di tale scelta e riporta gli esiti della verifica di sostenibilità della tariffa rispetto alla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

11. GIUDIZIO SULLA TARIFFA

Si riportano nel seguito gli schemi tipo dell'attestazione che deve essere rilasciata dall'attuario incaricato.

1) Rilascio di giudizio di piena adeguatezza

“Attesto che tutte le ipotesi adottate per il calcolo del premio puro e del premio di tariffa sono definite in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento ISVAP emanato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e consentono all'impresa di far fronte ai propri costi ed alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati, nonché di costituire le riserve tecniche necessarie, senza far ricorso a risorse finanziarie che non derivino dai premi e dai relativi proventi.”

2) Rilascio di giudizio di adeguatezza mediante ricorso a mezzi propri dell'impresa

“Attesto che tutte le ipotesi adottate per il calcolo del premio puro e del premio di tariffa sono definite in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento ISVAP emanato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del d.lgs. 209/2005 e, pur tenuto conto delle osservazioni di cui al paragrafo 10, consentono all'impresa di far fronte ai propri costi ed alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati nonché di costituire le riserve tecniche necessarie, facendo ricorso anche a risorse finanziarie che non derivino dai premi e dai relativi proventi.”

3) Rilascio di giudizio negativo

“Attesto che, a causa della rilevanza di quanto indicato al paragrafo 10, le ipotesi adottate per il calcolo del premio puro e del premio di tariffa non sono definite in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento ISVAP emanato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del d.lgs. 209/2005”.

L'attuario incaricato riporta dettagliatamente le motivazioni in base alle quali ravvisa la non conformità della tariffa alle norme di legge e regolamentari vigenti.

12. DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA DEI DATI IN MATERIA DI PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE NELL'ACCESSO AI SERVIZI ASSICURATIVI¹²

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009, in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi, l'attuario rilascia la seguente dichiarazione: "Dichiaro che per la tariffa elaborata dall'impresa (Denominazione Sociale) l'utilizzo del fattore sesso, determinante nella valutazione dei rischi effettuata ai fini del calcolo dei premi o di prestazioni differenziate, trova fondamento in dati attuariali e statistici pertinenti e accurati, in conformità a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009".

data della relazione tecnica

firma dell'attuario incaricato

ALLEGATI ALLA RELAZIONE TECNICA

1 Analisi di redditività della tariffa

¹² Paragrafo aggiunto dall'articolo 13, comma 2, lettera c) del Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009.

METODOLOGIE DI CALCOLO DELLA RISERVA AGGIUNTIVA PER RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE GARANTITO

Ai fini dell'illustrazione delle metodologie di calcolo e della verifica delle riserve aggiuntive si definisce:

- 1) **"rendimento realizzabile"** il vettore dei rendimenti attuali e prevedibili, tenuto conto dell'eventuale abbattimento di cui all'articolo 36, comma 1, del Regolamento emanato dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 209/2005 e di eventuali margini di prudenzialità ritenuti necessari. Per i contratti di cui all'articolo 36, commi 3 e 4, del Regolamento emanato dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 209/2005, non è previsto l'abbattimento di un quinto, ma è possibile introdurre eventuali margini di prudenzialità ritenuti necessari;
- 2) **"rendimento realizzabile retrocesso"** il vettore dei rendimenti realizzabili ai quali è applicata, con riferimento alle condizioni contrattuali, un'aliquota media di retrocessione. Nel caso in cui le modalità di attribuzione del rendimento della gestione separata prevedano la disponibilità per l'impresa di margini finanziari derivanti da commissioni gravanti direttamente sulla gestione o da rendimenti minimi trattenuti, il rendimento realizzabile sarà decurtato di questi margini;
- 3) **"riserva necessaria"**, la riserva che l'impresa deve accantonare per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati, ivi comprese tutte le garanzie di rendimento previste contrattualmente;
- 4) **"riserva disponibile"**, la riserva a disposizione dell'impresa calcolata sulla base dei rendimenti annui realizzabili.

Le riserve di cui ai punti 3) e 4) possono essere stimate, per gli anni che cadono nell'orizzonte temporale considerato, sulla base di dati aggregati utilizzando un metodo di tipo **ricorrente contabile**. La riserva matematica in base ai premi puri, appostata all'inizio del periodo di osservazione, deve essere comprensiva delle riserve eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento emanato dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 209/2005 e al lordo della riassicurazione.

Tale valore iniziale deve essere integrato con i dati relativi alla stima dei flussi dei premi puri e delle liquidazioni di competenza e con l'attribuzione dei rendimenti finanziari, sia sulla riserva che sui flussi in entrata e uscita, relativi al periodo di effettivo investimento.

A titolo esemplificativo, ipotizzando l'uniforme distribuzione dei flussi di entrata e di uscita, la relazione da utilizzare sarebbe del tipo:

$$V_t = V_{t-1} * (1+i) + (P-L) * (1+i)^{0,5}$$

Dove:

i = tasso di interesse,

V_{t-1} = la riserva all'inizio dell'anno

P = stima dei premi puri dell'anno

L = stima delle liquidazioni di competenza dell'anno.

Nel seguito vengono descritti alcuni metodi per il calcolo della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito.

Il primo metodo (Metodo A) consente di stimare le esigenze di integrazione senza effettuare alcuna forma di compensazione tra le differenze di segno opposto di cui all'articolo 48, comma 1.

Atteso che l'impresa può valutare se la propria situazione finanziaria consenta di utilizzare altri metodi basati su una **compensazione** di risultati parziali (di ciascun livello di garanzia finanziaria, di singoli esercizi, etc.), sono illustrati anche ulteriori metodologie di calcolo.

METODO A: Riserva aggiuntiva per singolo livello di garanzia finanziaria – senza compensazioni

Si considera il portafoglio chiuso delle polizze in essere e l'ammontare delle relative riserve matematiche appostate alla data di valutazione.

Per ciascun livello di garanzia finanziaria delle polizze in portafoglio si deve determinare:

- il **rendimento realizzabile**;
- il **rendimento realizzabile retrocesso**;
- il **rendimento garantito** con riferimento alle condizioni di polizza.

Utilizzando il metodo ricorrente contabile, tenuto conto della stima dei movimenti di portafoglio previsti, si determinano per ciascun anno dell'orizzonte temporale preso a di riferimento per le stime:

- la **riserva necessaria**, calcolata utilizzando quale tasso di interesse il valore più elevato tra il rendimento garantito ed il rendimento realizzabile retrocesso attribuito al portafoglio polizze di riferimento;
- la **riserva disponibile**, calcolata utilizzando quale tasso di interesse il rendimento realizzabile.

Alla fine di ciascun anno se la riserva disponibile risulta inferiore a quella necessaria la differenza costituisce, per quell'anno, l'integrazione di riserva.

Per il calcolo della riserva disponibile alla fine di ciascun anno (V_t), la riserva di inizio esercizio (V_{t-1}) a cui applicare il metodo ricorrente contabile deve essere sempre posta pari a quella necessaria riferita alla stessa epoca ($t-1$).

La somma del valore attuale delle insufficienze annue di riserva risultanti per l'intero orizzonte temporale previsto dal Regolamento costituisce l'importo della **riserva aggiuntiva** per ciascun livello di garanzia finanziaria.

Il **tasso annuo di attualizzazione** da utilizzare è pari al minore tra il rendimento realizzabile ed il maggiore tra il rendimento realizzabile retrocesso e il rendimento garantito.

Si giunge allo stesso risultato se si determina la **riserva disponibile**, senza effettuare il suddetto riallineamento con la riserva necessaria ed utilizzando, quale tasso di interesse (i) da applicare nel ricorrente contabile, il minore tra il rendimento realizzabile ed il più elevato tra il rendimento realizzabile retrocesso ed il rendimento minimo garantito. In tal caso l'importo della **riserva aggiuntiva**, in relazione all'intero periodo esaminato, sarà costituito dal più elevato tra i valori dei saldi annui negativi, attualizzati con i tassi utilizzati per la determinazione della riserva disponibile.

La riserva aggiuntiva riferita al complesso della gestione separata si ottiene sommando le riserve aggiuntive calcolate, secondo i metodi sopra indicati, per singolo livello di garanzia finanziaria, senza considerare, pertanto, alcun tipo di compensazione.

METODO B: Riserva aggiuntiva per singolo livello di garanzia finanziaria - compensazione tra periodi annuali

La metodologia è analoga al "METODO A" con l'unica variante che per il calcolo della **riserva disponibile** alla fine di ciascun anno (V_t), la riserva disponibile di inizio esercizio (V_{t-1}) a cui applicare il metodo ricorrente contabile deve essere posta pari a quella necessaria riferita allo stesso anno ($t-1$) se, e solo se, risulta inferiore a quest'ultima. Pertanto, nello sviluppo dei calcoli, può verificarsi che la riserva disponibile e quella necessaria di inizio periodo non coincidano.

Tale impostazione consente implicitamente di portare a compensazione dei saldi negativi solo quei saldi positivi emersi in via anticipata rispetto a quelli negativi e fino a concorrenza del loro importo.

La somma del valore attuale delle integrazioni annue risultanti dallo sviluppo delle riserve sull'intero orizzonte temporale previsto dal Regolamento costituisce l'importo della **riserva aggiuntiva** per singolo livello di garanzia finanziaria.

Il **tasso annuo di attualizzazione** da utilizzare è pari al rendimento realizzabile.

Anche per questo metodo si ottiene lo stesso risultato di **riserva aggiuntiva** determinando la **riserva disponibile** senza effettuare alcun riallineamento con la riserva necessaria ed utilizzando quale tasso di interesse sempre il rendimento realizzabile. Il più elevato tra i valori dei saldi annui negativi attualizzati, calcolati sull'intero orizzonte temporale, costituisce l'integrazione di riserva per singolo livello di garanzia finanziaria.

La riserva aggiuntiva riferita al complesso della gestione separata si ottiene sommando le riserve aggiuntive calcolate, secondo i metodi sopra indicati, per singolo livello di garanzia finanziaria.

METODO C: Riserva aggiuntiva - compensazione tra livelli di garanzia finanziaria e tra periodi annuali

Per ciascun livello di garanzia finanziaria dei contratti in portafoglio si deve determinare la **riserva necessaria**, utilizzando quale tasso di interesse il valore più elevato tra il rendimento garantito ed il rendimento realizzabile retrocesso attribuito al portafoglio polizze di riferimento e la **riserva disponibile**, utilizzando quale tasso di interesse il rendimento realizzabile senza effettuare il riallineamento con la riserva necessaria

L'attualizzazione dei saldi deve essere effettuata con il tasso di rendimento realizzabile.

Una volta sommati algebricamente i risultati ottenuti sui singoli livelli di garanzia finanziaria, l'importo della riserva aggiuntiva è pari, per l'intera gestione separata, al più elevato tra il valore attuale dei saldi annui negativi riscontrati nell'orizzonte temporale esaminato.

Tale metodo prevede la possibilità di compensazione, per singola gestione separata, tra saldi di segno opposto riferiti ai diversi livelli di garanzia finanziaria nonché ai diversi periodi annuali.

In ogni caso la valutazione della riserva disponibile deve essere effettuata utilizzando il tasso di interesse realizzabile che risulti il più prudente tra quelli applicabili alla luce degli eventuali abbattimenti e dei margini di prudenzialità di cui all'articolo 48 del Regolamento emanato dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 209/2005.

Pertanto, nel caso di gestioni separate in cui sono presenti anche le riserve di contratti emessi in data antecedente al 19 maggio 1995, le valutazioni della riserva disponibile dovranno essere comunque operate tenendo conto dell'abbattimento di un quinto dei tassi prevedibili ovvero degli ulteriori eventuali margini di prudenzialità adottati con riferimento alle riserve degli altri contratti della gestione separata.

ALTRI METODI

Qualora esistano gestioni patrimoniali separate con composizione e regole di gestione simili, ai fini del calcolo della riserva aggiuntiva, si può valutare, a seguito di necessarie verifiche esplicitamente documentate, il ricorso a forme di compensazione tra diverse gestioni separate. Il ricorso a tale metodologia è consentito nel rispetto dei principi di prudenza ed è vincolato ai seguenti requisiti:

1. la compensazione potrà essere praticata solo in relazione a gestioni patrimoniali separate tra loro **omogenee** quanto a composizione e regole di gestione e per le quali, inoltre, si possa espressamente documentare che gli effetti di compensazione permangono anche al variare delle ipotesi di scenario adottate. In questa ottica dovrebbe essere esclusa, ad esempio, la possibilità di compensazione tra gestioni patrimoniali separate espresse in valute diverse o con presenza di impieghi di tipo immobiliare e/o con differenti regole di gestione;
2. la compensazione tra gestioni patrimoniali separate non deve essere effettuata tra fondi che presentano uno o più livelli di garanzia finanziaria per i quali la costituzione della riserva aggiuntiva dovesse risultare necessaria anche nel caso in cui si assumessero come rendimenti realizzabili il cento per cento dei rendimenti prevedibili. Infatti per tali livelli l'impresa, pur in presenza di effetti di compensazione, deve comunque fare ricorso a mezzi propri.

Nei casi in cui sia possibile effettuare una compensazione tra gestioni separate il calcolo dei saldi annui attualizzati, per singola gestione, verrà effettuato partendo dall'applicazione del "METODO C".

I risultati delle varie gestioni patrimoniali separate verranno sommati algebricamente tra loro.

Al riguardo si osserva che la copertura del rischio finanziario attraverso la compensazione allargata a più gestioni patrimoniali separate determina un profilo di rischio più accentuato per l'impresa.

Tenuto conto delle implicazioni che tale metodologia comporta, aventi peraltro carattere tra loro correlato, l'applicazione di tale metodologia deve avvenire nel rispetto della massima prudenzialità e nella stretta osservanza dei criteri operativi sopra descritti.

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA SULLE RISERVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

La relazione tecnica sulle riserve delle imprese di assicurazione che esercitano i rami vita, nella quale è riportata la valutazione dell'attuario incaricato, è preceduta dalla seguente intestazione:

"RELAZIONE ATTUARIALE SULLE RISERVE TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 32, COMMA 3, DEL D. LGS. 209/05 PER IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO (ANNO) DELLA SOCIETÀ (DENOMINAZIONE)".

1. CONTROLLI SULLA VERIFICA DEL PORTAFOGLIO

L'attuario incaricato descrive i controlli che ha operato nel corso dell'esercizio per la verifica della corretta presa in carico dell'intero portafoglio ai fini della determinazione delle riserve tecniche specificando, in particolare, la periodicità degli stessi.

L'attuario incaricato evidenzia eventuali anomalie e situazioni di criticità emerse nel corso dei propri controlli.

2. METODI DI CALCOLO DELLE RISERVE TECNICHE

2.1 METODI DI CALCOLO DELLE RISERVE TECNICHE ADOTTATI DALL'IMPRESA

L'attuario incaricato riporta la descrizione dettagliata dei criteri di calcolo e delle basi tecniche adottati dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche, dando evidenza dell'eventuale ricorso, da parte dell'impresa, ad approssimazioni ragionevoli o a generalizzazioni, di cui all'articolo 26, comma 2, del Regolamento emanato dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del d.lgs. 209/05.

a) Riserve matematiche

L'attuario incaricato descrive i criteri di calcolo delle riserve matematiche, ivi comprese le riserve per sovrappremi sanitari e professionali, riportate nella classe C.II.1 di bilancio, al netto delle poste indicate ai successivi punti b), c) ed e) del presente paragrafo.

b) Riserve aggiuntive per rischio finanziario

Qualora l'impresa abbia costituito riserve aggiuntive per rischio finanziario (riserva per rischio di tasso di interesse garantito e riserve per sfasamento temporale), l'attuario incaricato illustra, in modo analitico, le motivazioni tecniche che ne hanno reso necessaria la costituzione, nonché i criteri di calcolo adottati, sia con riferimento ai contratti collegati alle gestioni separate che agli altri contratti con garanzia.

In tal caso, l'attuario incaricato indica le basi tecniche utilizzate dall'impresa per il calcolo della riserva aggiuntiva e fornisce l'evidenza di eventuali variazioni apportate dall'impresa, rispetto al precedente esercizio, alle procedure di calcolo nonché alle basi tecniche utilizzate e riporta le motivazioni che hanno reso necessaria la modifica.

L'attuario incaricato rinvia all'allegato a) nel quale indica i vettori dei tassi di rendimento attuali e prevedibili impiegati nella valutazione delle riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse garantito e all'allegato b) nel quale fornisce l'evidenza, per ogni gestione separata, degli importi di riserva, distinti per tasso garantito e per struttura delle garanzie offerte (consolidamento annuale, garanzia a scadenza...). Nell'allegato b) viene resa analoga informativa, anche con riferimento ai contratti che, pur non essendo legati alle gestioni separate, contengono garanzie di rendimento minimo, ad eccezione di quelli con specifica provvista di attivi.

Qualora l'impresa non abbia costituito riserve aggiuntive per rischio finanziario o non le abbia costituite per alcune gestioni separate o per alcune tipologie di contratti, l'attuario incaricato ne illustra le ragioni tecniche.

c) Riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario

Qualora l'impresa abbia costituito riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario (riserva per rischio demografico e altre riserve aggiuntive), l'attuario incaricato illustra, in modo analitico, le motivazioni tecniche che ne hanno reso necessaria la costituzione, nonché i criteri di calcolo adottati.

In tal caso, l'attuario incaricato indica le basi tecniche utilizzate dall'impresa per il calcolo della riserva aggiuntiva e fornisce l'evidenza di eventuali variazioni apportate dall'impresa, rispetto al precedente esercizio, alle procedure di calcolo nonché alle basi tecniche utilizzate e riporta le motivazioni che hanno reso necessaria la modifica.

Per le rendite in godimento presenti in portafoglio, qualora l'impresa abbia ritenuto di adottare nel calcolo delle riserve aggiuntive per rischio demografico, basi tecniche meno prudenti rispetto a quelle impiegate per la determinazione di nuovi prodotti, l'attuario incaricato riferisce le giustificazioni addotte dall'impresa e le condizioni particolari che hanno determinato tale scelta.

Qualora l'impresa non abbia costituito riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario, l'attuario incaricato ne illustra le ragioni tecniche.

d) Riserve tecniche dei contratti *unit e index linked* e dei contratti di ramo VI

L'attuario incaricato descrive i criteri di calcolo delle riserve tecniche, riportate nella classe D di bilancio, costituite per coprire gli impegni derivanti dall'assicurazione dei rami vita, il cui rendimento viene determinato in funzione di investimenti per i quali l'assicurato ne sopporta il rischio finanziario nonché costituite per coprire gli impegni derivanti dai contratti di ramo VI.

e) Riserve aggiuntive dei contratti *unit e index linked* e dei contratti di ramo VI

L'attuario incaricato evidenzia, in modo analitico, le motivazioni tecniche che hanno reso necessario l'accantonamento a riserva nella classe C.II.1 del bilancio nonché i criteri adottati per il calcolo della stessa.

Qualora l'impresa non abbia costituito riserve aggiuntive, l'attuario incaricato ne illustra le ragioni tecniche.

f) Riserve per spese future

L'attuario incaricato descrive, in modo dettagliato, i procedimenti adottati per la determinazione della riserva per spese future riportate nella classe C.II.5 di bilancio indicando, in particolare, le basi tecniche utilizzate per il calcolo della riserva stessa.

g) Riserve supplementari per rischi generali e altre riserve tecniche.

L'attuario incaricato descrive, in modo dettagliato, i procedimenti adottati dall'impresa per la determinazione dell'eventuale riserva supplementare per rischi generali e di altre riserve tecniche riportate nella classe C.II.5 di bilancio.

h) Riserve per partecipazioni agli utili e ristorni

L'attuario incaricato descrive, in modo dettagliato, i procedimenti adottati dall'impresa per la determinazione dell'eventuale riserva per partecipazione agli utili e ristorni riportata nella classe C.II.4 di bilancio.

i) Riserve per somme da pagare

L'attuario incaricato riferisce in ordine alla conformità ai criteri di calcolo di cui all'articolo 36, comma 3, del d.lgs. 209/05 utilizzati dall'impresa per la costituzione delle riserve per somme da pagare riportata nella classe C.II.3 di bilancio.

j) Riserve tecniche delle assicurazioni complementari

L'attuario incaricato descrive i metodi adottati per il calcolo delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari riportate nella classe C.II.2 di bilancio.

2.2 VALUTAZIONI TECNICHE DELL'ATTUARIO INCARICATO

L'attuario incaricato fornisce l'indicazione dei controlli da lui effettuati, nel corso dell'esercizio, sulle procedure di calcolo adottate dall'impresa. Inoltre descrive le analisi effettuate sulle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle riserve tecniche e fa rinvio all'allegato c) nel quale riporta, per le principali tipologie tariffarie, le basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e quelle corrispondenti adottate per la costituzione delle riserve tecniche appostate nel bilancio di esercizio.

a) Ipotesi finanziarie

L'attuario incaricato riporta le risultanze delle valutazioni effettuate sulle ipotesi finanziarie adottate nel calcolo delle riserve tecniche, tenendo conto anche dell'effettiva situazione finanziaria e patrimoniale dell'impresa, attuale e prospettica, a fronte degli impegni assunti.

Qualora l'attuario incaricato, nella relazione di cui all'articolo 46, comma 1, del Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del d.lgs.209/2005 abbia riportato eventuali osservazioni, di metodo e di merito, in relazione alla stima dei rendimenti attuali e prevedibili o abbia indicato la necessità di introdurre eventuali margini di prudenzialità ai fini della determinazione della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito, ne dà adeguata evidenza.

b) Ipotesi demografiche e altre basi tecniche

L'attuario incaricato riporta le risultanze delle valutazioni effettuate sulle ipotesi demografiche adottate dall'impresa nel calcolo delle riserve tecniche, ivi comprese le ipotesi sulla base delle quali l'impresa ha costituito eventuali riserve aggiuntive per rischio demografico, nonché su ogni altra base tecnica utilizzata nel calcolo delle riserve tecniche.

Al fine di evidenziare i margini di prudenzialità contenuti nelle basi tecniche, diverse da quelle finanziarie, utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche di bilancio, l'attuario incaricato riporta le risultanze del confronto operato dall'impresa ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del d.lgs. 209/2005.

c) Ipotesi per spese future

L'attuario incaricato riporta le risultanze delle valutazioni effettuate sulle ipotesi adottate dall'impresa ai fini della determinazione della riserva per spese future, ivi comprese le ipotesi sulla base delle quali l'impresa ha costituito eventuali riserve aggiuntive per spese.

In particolare, qualora l'impresa abbia determinato le riserve per spese future secondo le disposizioni di cui all'articolo 34 del Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del d.lgs.209/2005 e abbia costituito anche una riserva aggiuntiva per spese, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del medesimo Regolamento, l'attuario incaricato riporta le proprie valutazioni con riguardo alle risultanze dell'analisi condotta dall'impresa sulle spese amministrative e le provvigioni che ritiene di dover sostenere.

L'attuario incaricato evidenzia eventuali valutazioni implicite adottate dall'impresa nel calcolo della riserva per spese future ed esprime la propria opinione sulla presenza di eventuali margini contenuti nei premi nonché sull'adeguatezza delle metodologie adottate per la determinazione dell'accantonamento implicito.

d) Altre basi tecniche

L'attuario incaricato riporta le risultanze delle valutazioni effettuate su altre basi tecniche adottate dall'impresa nel calcolo delle riserve.

e) Procedure di calcolo

L'attuario incaricato descrive le proprie valutazioni ai fini della verifica della correttezza delle procedure impiegate dall'impresa per il calcolo delle singole voci di riserva e ne riporta gli esiti.

3. VALORI

L'attuario incaricato rinvia all'allegato d) nel quale fornisce l'evidenza degli importi delle riserve tecniche afferenti ad ogni singolo ramo, ripartite secondo le voci richiamate al precedente punto 2.1.

4. OSSERVAZIONI

a) Osservazioni di carattere generale

Nel paragrafo l'attuario incaricato riporta gli eventuali ulteriori elementi ritenuti necessari per consentire un'adeguata comprensione delle problematiche tecnico-gestionali e valutative alla base della quantificazione degli accantonamenti a riserva.

Qualora l'impresa, per una o più tariffe in portafoglio, abbia applicato premi ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Regolamento ISVAP emanato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del d.lgs.209/2005, l'attuario incaricato rappresenta le dimensioni del fenomeno ed evidenzia gli aspetti della situazione economico-finanziaria dell'impresa che consentono di non comprometterne la solvibilità.

Esprime inoltre un giudizio sulla capacità dell'impresa di continuare ad acquisire contratti che rientrano in tale fattispecie, tenendo conto della situazione finanziaria attuale e prospettiva complessiva dell'impresa.

b) Osservazioni critiche

L'attuario incaricato illustra gli eventuali aspetti problematici riscontrati nel corso delle verifiche, segnalando, anche nel caso in cui ritenga ugualmente di poter rilasciare un giudizio positivo sulla sufficienza delle riserve tecniche, eventuali dissensi rispetto all'interpretazione, da parte dell'impresa, delle norme di legge e regolamentari e di altre disposizioni emanate in materia di riserve tecniche nonché possibili inadeguatezze amministrative e contabili.

5. RILIEVI

Qualora le procedure amministrative e contabili non diano una sufficiente affidabilità o qualora ricorrano altri motivi che non consentono di esprimere un giudizio di sufficienza delle riserve tecniche o rendono impossibile il rilascio del giudizio stesso, l'attuario incaricato illustra analiticamente gli elementi riscontrati, richiamando tra l'altro gli eventuali interventi e rilievi formulati all'impresa nel corso dell'esercizio, ed indica, laddove possibile, l'ordine di grandezza dell'insufficienza delle riserve tecniche.

6. GIUDIZIO SULLE RISERVE TECNICHE

Si riportano nel seguito gli schemi tipo dell'attestazione che deve essere rilasciata dall'attuario incaricato.

L'attuario incaricato, ove lo ritenga necessario, può aggiungere alla dichiarazione stessa ulteriori elementi utili per la completezza del giudizio.

1) Rilascio di giudizio positivo senza rilievi:

"Sulla base di quanto sopra esposto attesto la correttezza dei procedimenti seguiti dall'impresa nel calcolo delle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano che la società.....intende iscrivere nel bilancio dell'esercizio....., per un importo pari a.....euro, ritenuto, a mio giudizio, nel complesso sufficiente a far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari".

2) Rilascio di giudizio positivo con osservazioni critiche:

"Sulla base di quanto sopra esposto, pur tenuto conto di quanto indicato al paragrafo 4, punto b), attesto che le riserve tecniche del portafoglio diretto italiano che la società.....intende iscrivere nel bilancio dell'esercizio....., per un importo pari a.....euro, risultano, a mio giudizio, nel complesso sufficienti a far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari".

3) Rilascio di giudizio negativo:

"Sulla base di quanto sopra esposto attesto in conclusione che, a causa della rilevanza degli effetti indicati al paragrafo 5, le riserve tecniche del portafoglio diretto italiano che la società.....intende iscrivere nel bilancio dell'esercizio....., per un importo pari a.....euro, non risultano, a mio giudizio, nel complesso sufficienti a far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari".

4) Mancato rilascio per impossibilità di poter esprimere un giudizio:

"Sulla base di quanto sopra esposto attesto in conclusione che, a causa della rilevanza delle limitazioni indicate al paragrafo 5, non sono in grado di esprimere alcun giudizio in merito alla correttezza dei procedimenti seguiti dall'impresa né sulla sufficienza delle riserve tecniche del portafoglio diretto italiano, che la società.....intende iscrivere nel bilancio dell'esercizio....., per un importo pari a.....euro".

Data.....

Firma dell'attuario incaricato

Allegati alla relazione tecnica

- a) VETTORI DEI TASSI DI RENDIMENTO ATTUALI E PREVEDIBILI IMPIEGATI NELLA VALUTAZIONE DELLE RISERVE AGGIUNTIVE PER RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE GARANTITO
- b) EVIDENZA DEGLI IMPORTI DI RISERVA MATEMATICA DISTINTI PER TASSO GARANTITO E PER STRUTTURA DELLE GARANZIE OFFERTE
- c) TABELLA DELLE BASI TECNICHE DELLE TARIFFE E DELLE RISERVE
- d) EVIDENZA DEGLI IMPORTI DELLE SINGOLE VOCI DI RISERVA AFFERENTI AD OGNI SINGOLO RAMO

Allegato a)

VETTORI DEI TASSI DI RENDIMENTO ATTUALI E PREVEDIBILI IMPIEGATI NELLA VALUTAZIONE DELLE RISERVE AGGIUNTIVE PER RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE GARANTITO

DENOMINAZIONE GESTIONE/ALTRO	TASSO ANNO N	TASSO ANNO N+1	TASSO ANNO N+2	TASSO ANNO N+3	TASSO ANNO N+4
<i>gestione 1</i>						
<i>gestione 2</i>						
.....						

Allegato b)

EVIDENZA DEGLI IMPORTI DI RISERVA MATEMATICA DISTINTI PER TASSO GARANTITO E PER STRUTTURA DELLE GARANZIE OFFERTE

(importi in migliaia di euro)

DENOMINAZIONE GESTIONE/ALTRO	LINEE DI GARANZIA	STRUTTURA DELLE GARANZIE (consolidamento annuale, garantito a scadenza,...)	RISERVA MATEMATICA
<i>gestione 1</i>%%%%		
totale gestione 1			
<i>gestione 2</i>%%%%		
totale gestione 2			
.....%%%%		
totale.....			

Allegato c)

TABELLA DELLE BASI TECNICHE DELLE PRINCIPALI TARIFFE E DELLE RISERVE

(SCHEMA LIBERO)

Allegato d)

EVIDENZA DEGLI IMPORTI DELLE SINGOLE VOCI DI RISERVA AFFERENTI AD OGNI SINGOLO RAMO

(valori in migliaia di euro)

TIPOLOGIA DI RISERVA	RAMO I	RAMO II	RAMO III	RAMO IV	RAMO V	RAMO VI	TOTALE
LAVORO DIRETTO Riserve matematiche per premi puri (compreso il riporto premi) Riserva sovrappremi sanitari e professionali Riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito Riserva aggiuntiva per sfasamento temporale Riserva aggiuntiva per rischio demografico Altre riserve aggiuntive Riserve aggiuntive di cui all'articolo 41, comma 4, del d.lgs. 209/2005 Totale riserva matematica classe C.II.1 Riserva per spese future (classe C.II.5) Riserve supplementari per rischi generali (classe C.II.5) Altre riserve tecniche (classe C.II.5) Riserva per partecipazioni agli utili e ristorni (classe C.II.4) Riserva per somme da pagare (classe C.II.3) Riserva premi delle assicurazioni complementari (classe C.II.2) Totale riserve tecniche classe C Riserve classe D.I contratti di cui all'articolo 41, comma 1, del d.lgs. 209/2005 Riserve classe D.I contratti di cui all'articolo 41, comma 2, del d.lgs. 209/2005 Totale riserve di classe D.I Totale riserve di classe D.II TOTALE RISERVE TECNICHE LAVORO DIRETTO							
TOTALE RISERVE TECNICHE LAVORO INDIRETTO							
TOTALE RISERVE TECNICHE							